

XCVII.

TORNATA DEL 26 APRILE 1898

Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

Sommario. — *Presentazione del progetto di legge: « Autorizzazione di spesa per opere aggiunte a quelle contemplate nella legge 24 luglio 1887, n. 4805, riguardante la sistemazione dei fiumi veneti »* — *Svolgimento della interpellanza del senatore Todaro ai ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sul modo nel quale è stata risolta la pendenza dell'acqua potabile del comune di Tripi* — *Parlano il senatore Todaro e il presidente del Consiglio ministro dell'interno* — *È dichiarata esaurita l'interpellanza* — *Seguito della discussione degli articoli del disegno di legge: « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali » (n. 10)* — *Parlano sull'articolo 3 i senatori Pellegrini relatore, Riberi, Gadda, Serena, Borgnini, Pierantoni, Bonfadini, Seracco, Vitelleschi ed il presidente del Consiglio, ministro dell'interno* — *Sono approvati gli articoli 3, 4, 5 e 6 e soppresso il 7* — *Rinvio a domani del seguito della discussione* — *Inversione dell'ordine del giorno.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed il ministro dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dei lavori pubblici.

PAVONELLI, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, intitolato: « Autorizzazione di spesa per opere aggiunte a quelle contemplate dalla legge del 24 luglio 1887, n. 4805, riguardante la sistemazione dei fiumi veneti ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, il quale, per ragione di com-

petenza, sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

Svolgimento della interpellanza del senatore Todaro ai ministri dell'interno e dei lavori pubblici sul modo nel quale è stata risolta la pendenza dell'acqua potabile del comune di Tripi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Todaro ai ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sul modo nel quale è stata risolta la pendenza dell'acqua potabile del comune di Tripi ».

Il senatore Todaro ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

TODARO. Sarebbe strano che io fossi costretto ad invocare tutto il vostro aiuto per difendere la salute di tremila persone contro le difficoltà sollevate dal ministro dell'interno, che la legge chiama tutore e vindice della salute pubblica. Ma non ci sarà questo bisogno, poichè l'on-

revole ministro dell'interno è convinto, come noi tutti, che sopra i dritti naturali ed immutabili dell'uomo non si può passare impunemente, e non si può preferire l'interesse e l'egoismo di una persona all'interesse pubblico, molto più quando si tratta della salute di un'intera popolazione.

Quello che mi fa dubitare dell'applicazione di questi sani principî è quanto ora è avvenuto a proposito della condotta d'acqua del comune di Tripi, nella quale occorrenza certamente il ministro, per lo meno, non ha dimostrato tutta la sua sollecitudine in favore della pubblica incolumità; e ciò è tanto più grave in quanto che il ministro conosceva quello che soffrono, per la penuria dell'acqua, gli abitanti del casggiato di quel comune, e come, da esperienze reiteratamente fatte, anche per conto del Ministero, si è sempre trovato, che in quelle acque ora in uso pubblico, pullulano milioni e milioni di microbi patogeni, che insidiano la vita dei cittadini.

L'attuale amministrazione del comune di Tripi si è fatta sollecita a riparare a tanto danno; ma è più di un anno che essa si dibatte fra la prefettura di Messina ed il Ministero dell'interno, per vedere attuato il suo progetto di condotta d'acqua, senza potere ancora vederlo realizzato.

Quale è stata la causa di tale ritardo?

Diciassette latifondisti, preoccupati dalla sovrainposta fondiaria, hanno sporto ricorso. Fra questi latifondisti primeggia il proprietario del fondo, dove sorge la fonte dalla quale dovrà prelevarsi l'acqua necessaria agli urgenti bisogni di quel comune. Noto di volo, che da quella stessa fonte ne rimarrà al proprietario un litro al minuto secondo, oltre a tre od altre quattro sorgive che sgorgano in quella proprietà, le quali, tutto sommato, danno tale quantità d'acqua, non solo sufficiente a tutti i bisogni agrari, ma addirittura esuberante.

Il prefetto di Messina, unitamente al progetto del Comune, trasmette tutti i ricorsi, compreso quello del proprietario dell'acqua, al capo-ingegnere civile di Messina perchè esami ed istruisca tutta la pratica. Questi manda sul luogo per ben due volte un ingegnere del suo ufficio, e quindi, dopo uno studio diligentissimo, fa una relazione, nella quale confuta uno per uno tutti i motivi addotti dai ricorrenti, e dimostra la se-

rietà e la correttezza del progetto, fatto, con tanta cura, dall'ingegnere del comune di Tripi. Fu in seguito a questa relazione, e sentito il parere del Consiglio di sanità provinciale, dopo cinque mesi di ispezione e d'informazioni, che il prefetto di Messina, rigettò i vari ricorsi, e decretò: « È approvato il progetto relativo alla condotta dell'acqua del comune di Tripi ».

Restavano a fare poche pratiche per venire all'espropriazione di quest'acqua; ma nel frattempo si cambia prefetto.

Il nuovo prefetto, volendo forse rendersi conto della pratica, perde tempo ed intanto il proprietario dell'acqua ricorre nuovamente al Ministero dell'interno.

In questo nuovo ricorso, non vi era altro che la ripetizione dei motivi sui quali il prefetto aveva giudicato e decretato. Il ministro dell'interno non doveva, non poteva accettare tale ricorso; il suo intervento non fu nè conveniente nè giustificato. Ma esso lo accetta e si fa punto e da capo: il ministro manda sul luogo l'ingegnere della sanità, il quale fa una relazione in cui, fra il *si* e il *no*, è di *parer contrario*, bene inteso, è contrario agli interessi del comune, ma sempre favorevole a quelli del Barone, proprietario dell'acqua.

Ed allora, fondandosi sopra questa relazione, la direzione di sanità generale del Regno, dà un parere il quale, come si capisce, è contrario al progetto del comune.

Tutto pareva convergere contro il decreto del prefetto, ma la pratica si porta dopo al Consiglio superiore di sanità, e n'è relatore il Nazzani, professore d'idraulica alla scuola degli ingegneri. Dietro la sua relazione dottissima, minuziosissima e coscienziosissima, in una parola, esauriente, il Consiglio superiore di sanità, delibera, con voto unanime, di rigettare il ricorso del proprietario dell'acqua e di approvare il progetto dell'ingegnere del comune.

Ora, è più di un mese che questa deliberazione è stata presa, ed ancora non vedo alcun provvedimento da parte del ministro.

Ho sentito però che finalmente è stato emanato un decreto, ma non ne conosco il contenuto, e perciò prego il ministro dell'interno a volermi dire in quali termini precisi è stato emanato questo decreto.

Io non dubito che, in questo decreto, sarà rigettato il ricorso; ma desidero che questo decreto,

accetti o no il ricorso, sia però esplicito, sia netto, senza sottintesi, risolva, in una parola, per intero la quistione igienico-sanitaria, essendo di spettanza esclusivamente del ministro dell'interno.

Non vorrei che ancora si portasse più a lungo il can per l'aia; abbastanza si è fatto ciò. Ora spero che il decreto sia, come giustizia esige, e non si ponga tempo in mezzo per emettere il decreto d'espropriazione. Le pratiche necessarie, per la espropriazione di pubblica utilità, devono essere soltanto quelle che richiede la legge.

Se dopo il decreto d'espropriazione per utilità pubblica, gli interessati faranno ricorso al ministro dei lavori pubblici, io prego questi di risolvere con sollecitudine le quistioni, che saranno sollevate. Si ricordino i prelodati ministri, che la cosa è urgentissima; vi è in pericolo la vita di tre mila persone. Inoltre badi bene il ministro dei lavori pubblici, ch'egli non ha che una sola missione, quella di guardare il progetto dal lato economico e tecnico.

Vale a dire, vedere la condotta se è fatta secondo le regole d'arte, se passa tra i terreni solidi o franosi, guardare se la quantità di acqua stabilita dal Ministero dell'interno si trovi nella fonte da questi designata, e ciò nell'esclusivo interesse pubblico; perchè, non vorrei che si facesse una condotta, la quale viene a costare una spesa ingente a quel comune, e che poi alla fine si trovasse che l'acqua è insufficiente ai bisogni, come si dice sia avvenuto in una delle nostre città, Bologna, per esempio. Bologna ha finito una condotta e probabilmente l'acqua non sarà sufficiente; ed in proposito, mi permetto osservare che, per dirsi l'acqua sufficiente, in questi casi, occorre che sia abbondante, perchè si deve pensare anche all'avvenire ed all'incremento naturale della popolazione. Ora bisognerà tenere anche conto che la popolazione del comune di Tripi aumenta con una percentuale costante del 50 per 1000.

Il ministro dei lavori pubblici si potrà occupare di questo argomento economico e tecnico, sebbene tutto ciò faccia parte integrante del problema ch'è chiamato a risolvere la sanità; ma sulla quantità che deve bere l'individuo, di quanto ne abbisogna per lavarsi, di quanto ne abbisogna per cuocere gli alimenti e per tutti

gli usi domestici, questo davvero non spetta dirlo al ministro dei lavori pubblici.

Quindi mi pare che oramai la attuazione del progetto di condotta d'acqua potabile del comune di Tripi non dovrebbe incontrare più difficoltà, o se ve ne saranno, saranno tali da essere immediatamente rimosse.

Ad ogni modo, aspetto una risposta e spero sia tale da potermi dichiarare soddisfatto.

PRESIDENTE. Il signor ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io non rifarò la storia del futuro acquedotto per l'acqua potabile di Tripi, che ha fatto così diffusamente il senatore Todaro. Potrei qua e là fare qualche osservazione, ma me ne dispenso.

Accettiamo dunque la storia, dal principio sino al voto del Consiglio superiore di sanità, tale e quale l'ha esposta il senatore Todaro.

Che cosa si è fatto dopo il parere del Consiglio superiore di sanità?

Dopo questo parere gli interessati mossero un nuovo reclamo, chiedendo una terza perizia, ed il Ministero, considerato che il parere del Consiglio superiore di sanità doveva ritenersi come esauriente la questione, perocchè desso era stata esaminata così sotto l'aspetto dell'igiene come della salute pubblica, con decreto del 20 corrente, antecedente alla presentazione dell'interpellanza fatta dall'onorevole Todaro, con decreto, ripeto, del 20 corrente, e mi rincresce di non averlo qui presente, il Ministero respinse il ricorso prodotto dal barone Foti e confermò l'operato del prefetto, in quanto aveva puramente e semplicemente approvato il progetto De Leo. Quindi dal punto di vista igienico e sanitario, la questione oramai è completamente esaurita.

Che cosa succederà in appresso? Io non lo so: naturalmente suppongo che il prefetto emanerà il suo decreto per autorizzare l'espropriazione. Io voglio sperare che le parti interessate si rassegnano all'espropriazione; in caso diverso avranno forse modo di ricorrere, e ricorreranno, al ministro dei lavori pubblici, il quale non potrà risollevarla la questione igienica e sanitaria, che è già risolta, e non potrà quindi che esaminare e risolvere le questioni che sono di sua esclusiva competenza.

Spero che l'onorevole Tedaro vorrà dichiararsi soddisfatto, aggiungendo che il mio collega dei lavori pubblici mi dà espresso incarico di dire che quando la pratica verrà al suo Ministero farà tutto il possibile perchè sia sollecitamente risolta.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Ringrazio l'onor. ministro dell'interno delle assicurazioni che mi ha dato e del modo come egli dice di avere definita la vertenza, come ringrazio il ministro dei lavori pubblici che ha promesso di disbrigare con sollecitudine la pratica, caso mai si ricorra a lui.

Senza porre in mezzo ulteriori indugi, raccomandando al Ministero dell'interno di sollecitare il prefetto ad emettere intanto il decreto di espropriazione forzata per pubblica utilità; affinché questo progetto possa più presto realizzarsi, perchè lei, signor ministro dell'interno lo sa meglio di me che si tratta di un caso urgente che interessa la salute di un intero popolo.

Presentemente a Tripi non solo non vi è acqua nell'abitato, ma la fonte che si trova sotto di esso, a piè del monte sul quale sorge, contiene acqua scarsa ed inquinata: in un litro di quest'acqua non ci sono meno di cinque milioni di microbi patogeni.

Dopo così lungo e dannoso indugio, io confido, nell'interesse della salute pubblica, di vedere presto definita la questione dell'acqua potabile del comune di Tripi.

PRESIDENTE. Dichiaro esaurita l'interpellanza.

Seguito della discussione sul disegno di legge:
« Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali » (n. 10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge « Scioglimento dei consigli comunali e provinciali ».

Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri furono approvati i due primi articoli di questo progetto di legge, ed il terzo, del quale venne iniziata la discussione, si rimandò all'Ufficio centrale che si riservò di riferire oggi intorno agli accordi interceduti sopra gli emendamenti proposti da diversi senatori.

Prego il signor relatore di riferirne in proposito.

PELLEGRINI, *relatore*. Ieri furono presentati all'Ufficio centrale emendamenti dagli onorevoli senatori Borgnini, Serena e Gadda, in corrispondenza alle osservazioni fatte da questi onorevoli colleghi nella seduta di ieri intorno all'articolo 3.

L'Ufficio centrale, esaminati gli emendamenti stessi, ha creduto di accogliere la proposta del senatore Borgnini, relativa alla nomina in un maggior numero di comuni della Commissione consultiva in assistenza del commissario regio, quando si tratta del quarto scioglimento. In conformità alla opinione da me ieri manifestata, l'Ufficio centrale propone di aggiungere ai comuni capoluoghi di provincia, i comuni ai quali siano assegnati almeno trenta consiglieri. Nell'emendamento del senatore Borgnini si domandava che venissero tolte dall'art. 3 le parole « comune capoluogo di provincia » e che si dicesse soltanto « comuni a cui sono assegnati almeno trenta consiglieri ». L'Ufficio centrale non ha creduto di accogliere la proposta soppressione, perchè il solo fatto che un comune sia capoluogo di provincia, fa ritenere già che abbia una importanza sufficiente per far luogo alla nomina della Commissione, senza ricercare se abbia e se sia per conservare quel numero minimo di consiglieri.

L'Ufficio centrale non ha potuto, con suo dispiacere, accogliere l'emendamento del senatore Gadda, il quale voleva (in questa parte d'accordo col senatore Borgnini), che non vi fosse una Commissione nominata con decreto Reale, ma che la scelta dei collaboratori o consulenti del commissario fosse lasciata o allo stesso commissario straordinario, questa era la proposta Gadda, o al prefetto, o al più al ministero dell'interno, secondo la proposta Borgnini.

L'Ufficio centrale non ha potuto accettare alcuno di questi concetti, perchè, mentre tien fermo il principio che la Commissione non debba avere alcuna rappresentanza del comune, non debba avere alcuna ingerenza effettiva per facoltà propria, nell'amministrazione del comune il cui Consiglio è disciolto, desidera però che questa Commissione abbia in sé autorità sufficiente, perchè il suo voto ed il suo consiglio abbia quel peso che merita, affine di essere efficace.

L'Ufficio vuole stabilire una cosa diversa da

quel semplice aiuto che finora in via di fatto i commissari sollevano domandare ad alcuni cittadini; e che potranno continuare a domandare quando il loro ufficio non abbia da durare al di là dei sei mesi. Questa è la condizione odierna, la quale non viene mutata dal proposto art. 3, che contempla un caso totalmente nuovo, diverso, ed assai eccezionale.

L'Ufficio centrale non si è neppure arrestato al riflesso, esposto autorevolmente in quest'aula, che il fare intervenire il Capo dello Stato in questa nomina, fosse quasi coinvolgere la sua responsabilità, perchè è indiscutibile e risaputo che la responsabilità continua ad essere in questo caso, come in tutti gli altri, cosa esclusiva del Ministero proponente. Nè costituisce una novità la nomina di Commissione analoga per decreto reale scegliendone i membri fuori del Consiglio disciolto, perchè anche ora per l'articolo 269 della legge vigente, la nomina dei membri della Commissione, nei casi di scioglimenti di Consigli provinciali, è fatta con decreto reale; sebbene anche in questo caso la scelta debba cadere su persone che non abbiano appartenuto al Consiglio provinciale disciolto; circostanza questa, che mi pareva che ieri sollevasse nell'animo del senatore Borgnini il più grave dei motivi per i quali esso impugnava la convenienza di richiedere la nomina per decreto reale.

Fu fatta anche un'altra osservazione rapporto al disposto dell'art. 3, cioè che in esso si parla di un commissario regio senza che prima in questo disegno di legge si determini che, sciolto un Consiglio comunale, si nomina il commissario. Il che avvenne, perchè non contemplando il progetto di legge che la sostituzione di nuove disposizioni a quelle dell'attuale art. 268 della vigente legge comunale e provinciale, e rimanendo, nel progetto dell'Ufficio centrale in pieno vigore il primo capoverso dell'art. 269 della legge stessa, rimaneva da questo determinato che: « in caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario ».

Tuttavia nulla si oppone a che la desiderata aggiunta sia trasportata nel nostro art. 3, perchè si tratta di cosa puramente formale. Perciò nella nuova dizione dell'art. 3 abbiamo trasportato il primo capoverso dell'art. 269, che resta quindi soppresso.

Per conseguenza si muta pure la *intestazione* di questo disegno, la quale dirà che all'art. 268 e al primo capoverso dell'art. 269 sono sostituite le disposizioni seguenti.

Diciamo disposizioni e non articoli per non alterare la numerazione degli articoli della legge attuale, essendo già compiuto, per quanto si sa, il testo unico della legge, sebbene non sia ancora pubblicato.

Nella stampa dell'art. 3, costituiscono un capoverso a sè le parole: « le loro funzioni saranno gratuite ». Ciò poteva far nascere il dubbio, per quanto contraddetto dall'art. 8, che fossero gratuite anche le funzioni del commissario regio.

Per dissipare anche questo dubbio, che fu da alcuni accennato, modificammo l'articolo, aggiungendo l'ultimo capoverso col penultimo, che riguarda soltanto i membri della Commissione.

È finalmente l'art. 7 del progetto contempla esclusivamente la sostituzione del commissario straordinario e la sostituzione dei membri della Commissione. Ci sembrò opportuno trasportare nell'articolo terzo la disposizione riguardante la sostituzione dei membri della Commissione, perchè in esso si contiene quella sulla loro nomina: e non occuparsi in questo disegno della sostituzione del commissario straordinario, come in questo progetto non si parla della sua nomina, intorno alla quale versa altro dei progetti sui quali questo Ufficio ha riferito, quello al n. 13. In seguito a tale trasposizione ed omissione, l'art. 7 rimane soppresso, e cambiano i numeri degli articoli 8 e 9 dello stampato n. 10.

Il nuovo testo dell'art. 3 sarebbe quindi così concepito:

« In caso di scioglimento del Consiglio comunale l'amministrazione sarà affidata ad un commissario straordinario ».

Questo è il primo paragrafo dell'art. 269 della legge vigente, che rimarrà quindi soppresso.

« Se il quarto scioglimento contemplato dall'art. 2, riguarda il Consiglio comunale di un comune o capoluogo di provincia od al quale sono assegnati almeno trenta consiglieri, sarà con decreto reale nominata, oltre al commissario straordinario, una Commissione consultiva scelta fra gli eleggibili a consiglieri comunali, che non abbiano fatto parte del disciolto

Consiglio. Il numero dei membri costituenti la Commissione sarà uguale al quinto dei consiglieri assegnati al comune e le loro funzioni sono gratuite.

« I membri della Commissione potranno essere sempre sostituiti con decreto reale ».

Formulato così l'art. 3 viene soppresso l'articolo 7, e per conseguenza l'art. 8 diviene il 7 ed il 9 l'8.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 3 nel testo formulato dall'Ufficio centrale:

« In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario.

« Se il quarto scioglimento contemplato dall'art. 2 riguarda il Consiglio di un comune capoluogo di provincia, o al quale sono assegnati almeno trenta consiglieri, sarà, con decreto Reale, nominata, oltre il commissario straordinario, una Commissione consultiva, scelta fra gli eleggibili a consiglieri comunali, che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

« Il numero dei membri costituenti la Commissione sarà eguale al quinto dei consiglieri assegnati al comune, e le loro funzioni sono gratuite.

« I membri della Commissione potranno essere sempre sostituiti con decreto Reale ».

Il signor presidente del Consiglio accetta l'articolo così redatto?

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lo accetto.

RIBERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIBERI. Io credo che rare, anzi rarissime volte accadrà che un Consiglio comunale sia sciolto per la quarta volta entro un decennio; quindi mi pare che avrà poca pratica utilità la discussione circa gli emendamenti che si propongono all'articolo 3 del disegno di legge.

Tuttavia dimando alla benevolenza del Senato di concedermi alcune brevissime osservazioni tratte unicamente da quella poca esperienza che ho della vita amministrativa. Poichè fu già votato l'articolo 2, io approvo pienamente il concetto che venendo sciolto un Consiglio comunale per la quarta volta, venendo il comune ad essere privato della sua legale rappresentanza, abbia almeno una Commissione consultiva, la quale serva, non solo a coadiu-

vare il commissario; che non può avere esatta conoscenza delle cose e delle persone di un comune, ma altresì con la sua morale influenza possa, se non evitare, qualche volta diminuire possibili arbitri; possa impedire inconvenienti a cui difficilmente si potrebbe in seguito rimediare. Io credo però che, avuto anche riguardo alle pochissime volte in cui, ripeto, potrà accadere che avvenga lo scioglimento dei Consigli comunali per la quarta volta, non vi sarebbe danno alcuno, ma anzi sarebbe conveniente, che in tutti indistintamente i comuni, fosse in caso di scioglimento nominata la Commissione consultiva.

Mi pare, lo ripeto, che difficilmente un commissario potrebbe esercitare il suo ufficio con imparzialità, e con esatta conoscenza delle cose, se una Commissione composta di eleggibili a consiglieri comunali non venisse in suo aiuto nel disimpegno del suo difficile incarico.

Tanto più mi sembra il caso di non fare distinzioni tra comuni e comuni per la ragione che la Commissione essendo semplicemente consultiva, il commissario, non ha l'obbligo di accettare i consigli che dalla Commissione gli venissero dati. Quindi, da una parte si avrebbe un vantaggio per il comune, e dall'altra nessun incaglio per l'amministrazione del commissario.

Ma, francamente, facendo queste mie modeste osservazioni, non oserei proporre un emendamento di fronte alle dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri di accettare la nuova formola dell'articolo 3.

Però l'Ufficio centrale mi permetta di dire che io non comprendo il motivo per cui la Commissione debba essere composta di eleggibili a consiglieri, esclusi però quelli del Consiglio disciolto.

Noi sappiamo che, molte volte, specialmente col vigente sistema elettorale che accorda un numero di consiglieri alla minoranza, avviene che le deliberazioni le quali danno luogo allo scioglimento, sono prese da una piccola maggioranza. Ora perchè si dovrà punire anche i membri della minoranza che si sono opposti alla deliberazione, agli atti d'amministrazione che hanno giustamente potuto consigliare lo scioglimento del Consiglio comunale?

Potrà accadere in alcuni comuni (special-

mente ora che l'Ufficio centrale ha ammesso che si debba nominare la Commissione anche nei comuni aventi 30 consiglieri, ossia una popolazione superiore ai 10,000 abitanti) potrà accadere, dico, che vi sia già una grande difficoltà a comporre una lista di 30 persone che siano mediocrementemente capaci a rivestire la qualità di consiglieri. Perciò dove si troveranno gli eleggibili che debbono formare la Commissione se si debbono cercare all'infuori dei componenti il Consiglio disciolto?

Dal momento che i componenti della Commissione si possono scegliere liberamente, perchè volete dare un voto di sfiducia ai pochi membri che componevano la minoranza, i quali non hanno dato luogo allo scioglimento del Consiglio?

Io non chiedo che sia obbligatorio di scegliere la Commissione fra i membri del Consiglio disciolto, perchè potrebbe essere che fossero stati unanimi nel prendere le deliberazioni che provocarono lo scioglimento. Ma io domando soltanto alla Commissione, all'onorevole presidente del Consiglio, perchè non credano che possa ammettersi la facoltà di scegliere i membri della Commissione fra alcuni dei più autorevoli, dei più onesti, dei più probi che pur appartenevano al Consiglio disciolto, e che sono notoriamente stati oppositori all'indirizzo amministrativo che rese necessario lo scioglimento.

E poichè ho la parola farò un'altra osservazione che mi permetto rivolgere all'Ufficio centrale.

Tutti sanno che il Consiglio provinciale deve nominare alcuni dei suoi membri nei Consigli di leva; cioè per ogni circondario si devono nominare due consiglieri effettivi e due supplenti; quindi in una provincia composta di quattro circondari devonsi nominare sedici consiglieri per i Consigli di leva.

Tutti sanno che nella Giunta di vigilanza dell'istituto tecnico deve pure esservi un consigliere provinciale; e che un consigliere provinciale deve far parte di parecchie altre Commissioni. Ebbene io desidererei quanto meno un chiarimento.

Se la Commissione si compone di quattro membri...

PELLEGRINI, *relatore*. No.

RIBERI... L'art. 9 del disegno di legge richiama l'art. 269 della legge comunale e provinciale.

Io parlo appunto della Commissione da nominarsi per la provincia; che è di quattro membri.

Se si potessero unicamente delegare i membri che compongono la Commissione, ne verrebbe la conseguenza che nel caso di scioglimento del Consiglio provinciale, poichè cesserebbero gli uffici dei consiglieri provinciali, non si potrebbero più nominare tutti coloro che dovrebbero rappresentare la provincia negli accennati diversi servizi. Parmi conseguentemente che si dovrebbe dare facoltà o al Commissario, o alla Commissione straordinaria che rappresenta la Deputazione provinciale di delegare le persone che siano reputate capaci, confermando anche nelle cariche coloro stessi che ne sono investiti.

Per ora però mi limito a fare la proposta che l'art. 3 sia così emendato. La Commissione consultiva sarà scelta fra gli eleggibili a consiglieri comunali; togliendo le parole che seguono, « che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Gadda.

GADDA. Ho sentito le dichiarazioni del relatore dell'Ufficio centrale. Dopo quello che si era detto ieri dallo stesso onor. relatore, io ben poteva comprendere che facevo opera certamente superflua nell'insistere nell'emendamento che io proponevo all'art. 3 del disegno di legge. Tuttavia ho creduto mio debito di formularlo e di presentarlo, desiderando che la mia proposta rimanga negli atti del Senato.

Credo che l'esperienza mi darà presto ragione; si vedrà quanto sia difficile di nominare seriamente una simile Commissione; si vedrà quanto l'azione di questa Commissione sia inefficace. Io convinto, e, per quanto posso, attivo propugnatore del decentramento amministrativo, credo che noi dobbiamo quando vogliamo effettivamente decentrare l'amministrazione, affidarla il più possibile, agli enti locali, e sono ad un tempo convinto che, onde questa non possa deragliare, debba essere forte l'azione del freno.

Non si può ideare una vera libertà nelle amministrazioni locali, se non abbiamo un'azione pronta ed energica da parte del Governo;

quindi il mettere degl' inciampi ad un commissario, il quale è chiamato a dare ordine in un' amministrazione disordinata, credo che sia un errore, e che si urterebbe contro il concetto di avere una buona amministrazione decentrata.

Questa Commissione sarà d' impaccio, ripeto, all' amministrazione del commissario straordinario, e credo che influirà male sulle nuove amministrazioni che si andranno costituendo. L' ho dimostrato ieri.

L' onorevole relatore ha detto che io, a differenza di ciò che è scritto nel progetto dell' Ufficio centrale, propongo che la nomina della Commissione venga fatta dal commissario regio. Questo è un errore, e se egli avesse letto al Senato la mia proposta, il Senato avrebbe appreso che io non ho detto che debba esservi una Commissione nominata dal commissario: anzi la mia proposta è che non vi sia la Commissione, perchè la credo superflua e d' impaccio. Io desidero invece che sia data per legge autorità al commissario di delegare ad altri alcuni servizi, alcune singole attribuzioni, sempre però rimanendo intiera la responsabilità sua.

Questo sarebbe un provvedimento efficace, un provvedimento in cui ci sarebbe il senso pratico dell' amministrazione.

Desidero che il mio concetto sia ben chiarito: azione rigorosa del Governo per tenere le amministrazioni comunali nei limiti, per dir così, delle rotaie della legislazione, altrimenti andremo subito alla licenza. Ed affinchè la libertà sia vera e completa, bisogna che il Governo possa mantenere sempre le amministrazioni locali nella legalità.

Dinanzi al concorde voto contrario dell' Ufficio centrale e del Governo a questa mia proposta, io non credo di sottoporla alla votazione del Senato e perciò la ritiro.

Ho voluto aggiungere queste poche parole per giustificare la mia proposta, perchè anche ritirandola si vegga che io rimango convinto della sua convenienza; per ciò appunto desidero che ne resti traccia negli Atti del Senato, perchè la esperienza mi darà ragione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Serena.

SERENA. Sarò brevissimo, non volendo ripetere quel che dissi ieri, ed essendo sempre convinto che sia da preferire il progetto ministeriale a quello che ora discutiamo. L' Ufficio centrale,

il quale in parte ha accolto il concetto a cui erano informati i miei emendamenti agli articoli 3 e 4, perchè si è fermato ai comuni ai quali sono dalla vigente legge assegnati trenta consiglieri? Parliamoci francamente; si vuol fare una legge per tutti i comuni d' Italia, o la si vuol fare soltanto per alcuni?

Il Ministero, volendo provvedere a tutti i comuni, nell' art. 1 aveva così stabilito « Quando un Consiglio comunale nell' ultimo decennio sia stato sciolto ecc. ». Ora lo stesso Ministero, e me ne duole, accetta la proposta dell' Ufficio centrale, limita la nomina della Commissione consultiva a quei comuni a cui è assegnato il numero di trenta consiglieri; il che vuol dire che questa legge sarà applicata appena appena alla metà dei nostri comuni.

Non ci tengo alla proposta di un vice commissario. Quel che mi preme è di stabilire che tutti i commissari possano, in dati casi, delegare qualche speciale incarico, o farsi rappresentare.

Oggi, sebbene la legge non dia facoltà ai commissari straordinari di delegare i loro poteri, in fatto li delegano.

Rendiamo quindi legale questo stato di fatto non solo in quei comuni dove i commissari andranno per tre o sei mesi, ma anche in quelli dove andranno per due o tre anni. È possibile che in tre anni essi soli debbano attendere alla spedizione di tutti gli affari comunali? È possibile che non debbano mai trovarsi nel caso di farsi rappresentare?

Se l' Ufficio centrale non vorrà consacrare nella legge il principio che è lecito ai commissari regi di fare qualche delegazione, o di farsi rappresentare, io non insisterò, ma mi limiterò a ripetere la dichiarazione, che questa legge non è fatta per tutti i comuni d' Italia.

Mi permetto infine un' osservazione di pura forma. L' art. 3, come è stato modificato, dice: « se il quarto scioglimento, contemplato dall' articolo 2, riguardi un comune capoluogo di « provincia o al quale » ecc., io pregherei che si dicesse: « o un comune al quale » ecc.

BORGNINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNINI. Mi corre l' obbligo di ringraziare l' Ufficio centrale di avere esaminato con benevolenza le osservazioni, che io faceva ieri sull' articolo 3, inquantochè ha voluto introdurre

in esso articolo una modificazione, la quale risponde esattamente ai miei concetti. Ma debbo francamente dire all'Ufficio centrale, che la mia soddisfazione non è intera, perchè esso nell'articolo 3 ha mantenuto ciò che io avrei voluto non ci fosse.

L'Ufficio centrale ha voluto mantenere nell'articolo 3 quelle parole che dicono: « comuni capoluoghi di provincia ». Io credo sempre che non vi sia una ragione per cui l'Ufficio centrale dovesse mantenere queste parole. A me pare, quanto meno, che non vi è una ragione plausibile. Dacchè l'Ufficio centrale ha riconosciuto giusto di estendere la disposizione dell'articolo 3 ai comuni i quali hanno 30 consiglieri, io non vedo più un motivo per cui nello stesso articolo si faccia ancora e tuttavia parola dei comuni capoluoghi di provincia. Se questi comuni hanno veramente un'importanza eccezionale da meritare a loro riguardo l'applicazione della disposizione di cui è cenno nell'articolo 3, bisogna dire che i comuni stessi avranno i 30 consiglieri, e se hanno 30 consiglieri, è cosa evidentemente superflua ed oziosa lo aggiungere che quella disposizione è applicata ai comuni che sono capoluoghi di provincia. Che se mai fosse vero esservi dei comuni capoluogo di provincia i quali non hanno 30 consiglieri, non so perchè si voglia attribuire ad essi una posizione privilegiata che loro non spetta per la minore importanza che hanno e perchè, inserendo nell'articolo 3 le parole « comuni capoluoghi di provincia » si voglia fin d'ora dichiarare che fra questi comuni e gli altri, deve esser sanzionata dalla legge una differenza, che non è affatto giustificata. Nè la riserva che io propongo è senza fondamento.

Con un progetto di legge già distribuito, si vorrebbe che i comuni fossero distinti in varie categorie e il trattamento loro sarebbe speciale e diverso a seconda della categoria o classe, a cui appartengano.

A termini di quel progetto, i comuni capoluoghi di provincia, solamente perchè tali, sarebbero posti in una condizione affatto privilegiata in confronto di altri comuni, che, pur non essendo tali, sono indubbiamente molti e molto più importanti per se stessi.

Siccome però quel progetto non è ancora legge, e ben può darsi che venendo in discus-

sione non sia, come spero, accettato senza molte modificazioni, dirette a far sparire distinzioni non giuste fra comuni d'importanza eguale o fra comuni anzi di maggiore o di minore importanza fra di loro, mi pareva prima e mi pare ragionevole oggi che la questione non venisse in alcun modo compromessa e che non essendo necessarie, quelle parole: « comuni capoluoghi di provincia », venissero omesse per non stabilire fin d'ora un precedente che, quanto meno si manifesta ozioso al Senato e all'Ufficio centrale, che io, condividendo nel fondo i concetti e le osservazioni del senatore Gadda, ho desiderato e desidererei sempre che questa Commissione non fosse nominata con decreto Reale.

Il potere regio non conviene che intervenga in atti minimi dell'amministrazione pubblica.

Come già osservavo ieri, noi facciamo con quest'articolo intervenire il potere regio, per nominare i membri della Commissione di cui all'art. 3, i quali non hanno nessuna giurisdizione e nessuna attribuzione o funzione propria, che possono essere sentiti dal commissario straordinario, se al commissario straordinario piacerà di sentirli: ai quali può essere delegato un qualche atto di amministrazione, se il commissario straordinario crederà di farne ad essi delegazione, mentre poi lo stesso commissario straordinario è in perfetta libertà di non curarsi di loro, di non richiederli di aiuto e di cooperazione e di ignorare anche che essi esistano se a lui non torna conto.

Ora, a me pareva, ed a me pare sempre, che per la nomina di una Commissione semplicemente consultiva, costituita in questo modo, debba bastare un decreto del prefetto o tutto al più del ministro dell'interno, che non venga la solennità di un decreto reale per lasciarne gli effetti alla discrezione di un commissario straordinario e che debba essere sommo e precipuo proposito di affermare e tutelare la massima che il ministro debba coprire il potere regio, mai volere che il potere regio venga a coprire la responsabilità ministeriale.

Ecco la ragione per cui io non avrei voluto che queste funzioni fossero nominate per decreto reale.

Ma del resto, in proposito, non faccio ulteriori proposte; accetto l'articolo quale fu pre-

sentato dall' Ufficio centrale, sebbene io debba dire che non è un articolo che mi soddisfi.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io non voterò questo disegno di legge, perchè gli esempi che ebbi in Terra di Lavoro, ove cerco riposo dai lavori dell'anno, mi fanno legge di non permettere che il potere esecutivo senza grandi guarentigie sciogla i Consigli comunali e provinciali. Non ho bisogno di ripetere che non fo questione di fiducia verso il Ministero, perchè le leggi si fanno a proposta di un Ministero e non si sa poi chi le applicherà.

Detto ciò, osservo che l' Ufficio centrale nell'intenzione di non dare potestà al Ministero di nominare da sè i consiglieri comunali, ricorse al sistema di un Commissario straordinario ausiliato da una Commissione consultiva ch'è pure di nomina regia.

L' Ufficio centrale propone che il Ministero la scelga fra gli eleggibili a consiglieri comunali, che non abbiano appartenuto al Consiglio disciolto. È cosa certa che quasi sempre gli scioglimenti sono decretati contro le maggioranze. Le minoranze sono quasi sempre quelle che si affannarono a difendere il diritto, ma che furono sopraffatte dalla maggioranza. È giusto che parecchi cittadini sol perchè si trovarono nella rea compagnia di coloro che non vollero la osservanza della legge e non furono osservanti delle buone norme di amministrazione, debbano soffrire una *diminutio capitis*? Prego che questo punto sia chiarito dalla parola orata, dalla mente acuta, dall'animo liberale del relatore.

Vi ha di più. I consulenti debbono essere scelti fra i consiglieri comunali eleggibili. Se ne troveranno in numero sufficiente di co-desti consulenti quando avrete eliminati coloro che componevano il Consiglio disciolto? Se li troverete, saranno essi candidati alle elezioni? Oggi vediamo una tendenza generale a correggere le leggi al fine di sottrarre il cittadino alla tentazione di mutare in un proprio beneficio l'autorità a lui conferita, e quindi non potrei consentire questo articolo che insedia a consiglieri del commissario straordinario cittadini, che ambiscono la rappresentanza comunale sospesa.

Osservo inoltre che questo articolo di legge

non proclama alcuna incompatibilità; non quelle incompatibilità, che sono già scritte nel diritto amministrativo, di modo che può succedere che un commissario straordinario si trovi insediato avendo a consiglieri il cognato, il fratello, il figliuolo, forse tutta la sacra famiglia. (*ilarità*). Ma, signori miei, facciamoci persuasi che le leggi non s'improvvisano così brevemente senza dati sperimentali, di fatto; e che le leggi che toccano sistemi, che gli altri popoli lungamente osservarono, vanno preparate di lunga mano, con inchieste, con l'audizione di persone non ufficiali.

Le leggi che escono rapidamente dal nostro laboratorio legislativo non acquietano l'opinione pubblica e non avranno il mio suffragio. Ciò detto non insisterò.

Ho fatto obiezioni, ho dimostrato che il sistema non è accettabile, e quando un principio non è buono, le conseguenze dannose si comprendono facilmente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Pellegrini.

PELLEGRINI, *relatore*. L'onorevole senatore Riberi, che ha avuto un alleato nell'onorevole senatore Pierantoni, pur prevedendo, come noi dell' Ufficio centrale ci auguriamo, che si presenterà raro il caso in cui sia di assoluta necessità il far uso di queste facoltà straordinarie per il quarto scioglimento, desidererebbe che il progetto fosse emendato, estendendo la nomina della Commissione consultiva posta a lato del commissario regio, anche se questo è incaricato di reggere l'amministrazione dei più piccoli comuni. È questa l'opinione anche del senatore Serena.

Ma il senatore Serena mi pare che abbia fatto l'accusa al progetto di legge di aver alterato fundamentalmente il concetto del Ministero nel senso, che mentre il Ministero chiedeva in caso del quarto scioglimento un eguale provvedimento per tutti i comuni del Regno, la Commissione ha finito per riservare questo provvedimento soltanto a danno di qualche comune.

Mi permetta il mio amico Serena di dirgli, che egli proprio non ha avuto presente, nel far questo appunto, l'art. 2 del progetto o che ha sforzato l'argomento per biasimare la Commissione da noi proposta. Infatti si parla in genere di qualunque comune anche nel nostro

art. 2, per quanto riguarda la durata in ufficio del commissario, nel caso del quarto scioglimento.

Nell'art. 3 la Commissione non viene nominata per tutti i comuni; ma ciò non tocca per nulla la parte sostanziale ed intrinseca delle facoltà che nel caso del quarto scioglimento spettano al commissario regio. Queste rimangono eguali per tutti i comuni. Quale è la ragione, l'abbiamo detta e ripetuta più volte, per la quale non è necessario e non sarebbe stato opportuno e prudente discendere, nella nomina della Commissione, fino a più comuni? Perchè gli stessi oppositori da una parte e dall'altra, notarono la difficoltà nei comunelli di pochi elettori di trovare membri di qualche valore che compongano questa Commissione.

Avremo circa 2000 comuni in Italia che hanno meno di 1000 abitanti; ne avremo altri 3000 circa fra i 1000 ed i 3000 abitanti.

In moltissimi il numero degli elettori è scarsissimo, e come scegliere fra essi con profitto dell'opera del commissario regio i suoi consulenti? E quale autorità potrebbero mai avere costoro? Danno e non vantaggio morale, ingombro ed ostacolo, non sussidio di capacità e di intelligenza potrebbe derivarne al commissario regio.

Manca poi nei piccoli, negli infimi comuni il bisogno dell'aiuto della Commissione, per la poca entità e per il poco numero degli affari, per la facilità di conoscere, anche da soli ed in breve, uomini e cose quanto basta per la loro amministrazione.

Ma veramente il senatore Serena si preoccupa di un altro fatto, della possibilità che un impedimento, magari fisico, metta il commissario regio nella necessità di essere da altri supplito.

L'onor. Serena vuole un vicecommissario e si accontenta perfino di una dichiarazione, quelle onnipotenti dichiarazioni parlamentari che poi valgono niente, che cioè al commissario conserva non ostante la legge proposta, la libertà, nel fatto avuta ed esercitata fino ad oggidì, di scegliersi chi lo potesse aiutare e supplire nel disimpegno del suo ufficio, sotto la sua responsabilità.

SERENA. Dichiarazione nella legge, non per parte dell'Ufficio centrale.

PELLEGRINI. La legge contiene disposizioni

non dichiarazioni. Credeva parlasse di dichiarazioni nostre. Il disegno di legge nulla muta, nell'indicato argomento, di quanto possano permettere le leggi vigenti, non pregiudica quella facoltà del commissario se gli spettava: quella facoltà nessuna legge la dava e l'uso sanciva forse per il principio generale, che questo disegno non tocca, che quanto non è vietato si può fare. Le condizioni rimangono con questo disegno di legge identiche a quelle che erano.

Se l'impedimento contemplato dall'onorevole Serena sarà di poco momento, poco danno avrà il ritardo nell'eseguire qualche atto nei più piccoli comuni: se dipendesse da causa grave e continuativa, rimedierà il Governo con la sostituzione.

Diciamo poi francamente che non possiamo accettare la proposta del vicecommissario, per un riguardo finanziario, debba poi essere, secondo l'onorevole Serena, stipendiato ovvero gratuito. Non lo vogliamo con stipendio, perchè sono già abbastanza aggravati i corpi locali, e non vi è ragione di esporli ad una spesa nuova e maggiore.

In molti luoghi ed in molti casi abbiamo visto quanto ingente spesa importi la nomina del commissario regio, sì che a fregarla proponemmo l'art. 8 ora 7. Non vogliamo il vicecommissario gratuito, perchè certi servizi gratuiti finiscono per costare ancora più di quelli stipendiati.

Il senatore Riberi vorrebbe che i membri della Commissione potessero essere scelti anche nel seno dei Consigli comunali sciolti. Così pure il senatore Pierantoni. Dicemmo nella relazione e nella discussione generale, parlando contro il Consiglio regio, le ragioni per le quali questa proposta a noi sembra inaccettabile. Aggiungo che le ragioni del divieto da noi proposto nell'art. 3 sono quelle identiche ragioni per le quali il Senato, approvando la legge del 1889, votò la stessa esclusione per i membri della Commissione da nominarsi in caso di scioglimento dei Consigli provinciali.

I senatori Riberi e Pierantoni, parlando della minoranza, dicevano che questa esclusione veniva ad essere quasi un castigo pericoloso, per coloro che avevano difeso nei disciolti Consigli il buon diritto, la retta ed equanime amministrazione del comune, l'ordine pubblico, ecc.,

vorrebbero dunque dichiarare eleggibili i così detti consiglieri della minoranza? Come riconoscerli e identificarli, si potrebbe anzitutto richiedere? Gli onorevoli colleghi mi permettono di dire, che fecero un'ipotesi che in qualche caso avrà una qualche base di fatto, ma in moltissimi altri no.

Se l'Ufficio centrale fosse venuto a proporre un articolo che avesse fatto distinzione di maggioranza e minoranza fra i consiglieri del disciolto Consiglio, domando quale accoglienza avrebbe trovato?

Del resto poi minoranza e maggioranza hanno un valore solo pel fatto della legge elettorale, e riguardo ai voti riportati dai consiglieri nelle elezioni, ma nei piccoli comuni, e di questi soltanto si tratta, generalmente non rappresentano diversità intrinseche di propositi e di mezzi nell'amministrazione del comune, sentimenti diversi riguardo alla pubblica cosa.

Neppure il numero dei voti può offrire alcun criterio sicuro.

Dove la maggioranza è strapotente, s'impoverisce anche dei posti riservati alla minoranza, che è una cosa sola con la maggioranza. Ovvero nella minoranza riescono coloro che rappresentano ciò che rappresenta la maggioranza, perchè gli elettori non sempre votano per criteri di principio, ma molte più volte votano per simpatia personale. E quindi queste minoranze da che le volete desumere per comprenderle nella Commissione? Non dalle elezioni, perchè il giuoco dei voti vi può traviare: non dalle deliberazioni consiliari, precedenti ai reiterati scioglimenti, perchè, tranne rari casi, rarissimi nei piccoli comuni, non è che una parte del Consiglio sempre voti in un senso e l'altra sempre in un altro. Nelle varie deliberazioni consiliari, che possono giustificare lo scioglimento, i voti di questi e di quelli saranno, trattandosi di quattro scioglimenti, misti e confusi.

Impossibile del pari ammettere nella Commissione tutti quelli che facevano parte dei Consigli disciolti; che con la loro condotta e col loro modo di amministrazione provocarono gli scioglimenti.

Fare distinzione fra i membri dei disciolti Consigli sarebbe stato pericoloso, anche se fosse stato possibile, perchè fra gli altri danni si avrebbe quello di attizzare le gelosie, le

lotte, i disordini che forse provocarono gli scioglimenti e di porre il commissario regio nell'impossibilità di agire con la dovuta equità e con la desiderata serenità, necessarie per giungere se è possibile alla pacificazione degli animi ed allo stabilimento di una buona amministrazione.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PELLEGRINI, *relatore*. Il senatore Gadda avrebbe desiderato che dessi lettura al Senato del testo preciso del suo emendamento, perchè così rimanga inserito negli Atti del Senato stesso. Mi affretto a dare lettura dell'emendamento dell'onor. Gadda, così formulato:

« Il commissario straordinario potrà, sotto la sua responsabilità, delegare speciali uffici ed incarichi nell'interesse del servizio comunale, e farsi temporaneamente rappresentare da persona di sua fiducia sia nel corpo elettorale, sia fra i funzionari governativi ».

Il concetto fondamentale dunque dell'emendamento Gadda è quello che informa in sostanza il nostro art. 4, solo che il senatore Gadda non vuole la Commissione straordinaria. La ragione principale dell'opposizione del senatore Gadda confesso sembrarmi troppo ostile. Egli dice che essendo amante del decentramento (io ne sono fautore quanto lui) desidera che questo principio fondamentale non soffra pregiudizio, limitando l'azione del Governo, rappresentata indirettamente dal commissario governativo, onde si deve esplicitare libera e senza freni l'opera del commissario straordinario.

Ma dove mai il progetto nostro pose questi freni e questi limiti? Ripetemmò più volte, e sta scritto chiaramente nel disegno di legge, che il solo commissario ha la intera rappresentanza e la intera amministrazione del Comune, la intera responsabilità nell'esercizio dell'una e dell'altra: che la Commissione non può arrestare, nè impedire, nè ritardare, nè modificare, senza o contro la sua volontà, l'opera del commissario.

Se la Commissione avesse un potere disponente, o almeno un diritto di veto, sarei d'accordo col senatore Gadda. Ed è questa una delle ragioni, per cui l'Ufficio centrale non accettò il Consiglio governativo che aveva la rappresentanza e la gestione municipale. Invece con la nostra proposta di una Commissione consulente, non veniamo a frenare in

nulla il potere del commissario regio, tanto poco che se i membri della Commissione, invitati, non intervengono, il commissario delibera senza nemmeno sentirli.

Non mi par dunque che quanto vuole il senatore Gadda, da una parte la massima libertà dei comuni, finchè procedano per la via retta e facciano una buona amministrazione, e dall'altra parte la mano libera nel Governo, o in chi fu da lui delegato, quando i comuni deviano dalla buona strada, contrasti con la disposizione del nostro disegno di legge.

Al senatore Borgnini rispondo, ringraziandolo per le cortesi parole che ha avuto per l'Ufficio centrale, dolente di non averlo potuto persuadere delle ragioni, per cui non abbiamo potuto accettare la seconda parte del suo emendamento.

Lo ripeto ancora una volta, la questione della responsabilità del potere regio pel fatto della nomina della Commissione, non è per noi proponibile di fronte alla responsabilità ministeriale ed al precedente, che vi è già nella legge ora in vigore.

Il senatore Borgnini teme, che usando nell'art. 3 il nome di comuni capoluoghi di provincia, si voglia fin da ora stabilire la divisione in classi di comuni e l'assegnazione.

Per quanto la divisione dei comuni in classi sia compresa e nel progetto ministeriale e in quello dell'Ufficio centrale, che non è ora in discussione, tuttavia in questo disegno di legge non si parla di classi, ma di comuni capoluoghi di provincia, circostanza questa di fatto che esiste indipendentemente dalla divisione in classi. Basta per accogliere la indicazione di questi comuni nell'art. 3 ritenere, come riteniamo noi, che il solo fatto di essere un comune capoluogo di provincia, significa che questo comune presenta una relativa importanza, sufficiente per far luogo alla nomina della Commissione nel caso straordinarissimo del quarto scioglimento, e per non porlo alla pari di un piccolo comunello di popolazione inferiore ai 1000 abitanti. Nè si può dire con l'onor. senatore Borgnini, che questi comuni saranno compresi nell'altra indicazione proposta nell'art. 3 oggi preletto, perchè vi sono dei comuni capoluoghi di provincia ai quali non sono assegnati almeno trenta consiglieri.

Queste sostanzialmente sono le ragioni per le quali l'Ufficio centrale non può accogliere le raccomandazioni ed i voti dei colleghi oggi portati nuovamente avanti il Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Ringrazio il relatore e l'amico, il senatore Pellegrini, della intenzione che ha avuto di rispondermi; ma debbo supporre che io non mi sia ben spiegato, perchè egli non mi ha pienamente risposto. Ho detto che stimo che non sia da accettare il progetto ministeriale, che accorda il diritto al Governo di nominare i consiglieri comunali, ma ho aggiunto che con l'articolo proposto dall'Ufficio si condannano le minoranze a soffrire i torti delle maggioranze, e su ciò ho avuta risposta. Ho soggiunto: chi sarà commissario straordinario, troverà nella Commissione consultiva le incompatibilità del diritto amministrativo, che non ho bisogno di ricordare? Sarà possibile che il commissario straordinario sia circondato da parenti. Ho osservato che quando fosse comandato dalla legge di eliminare i consiglieri che facevano parte del Consiglio disciolto e sarà nominata una Commissione consultiva, dei suoi componenti farete i candidati possibili alle elezioni.

Ora che cosa l'on. Pellegrini mi ha risposto? Mi ha risposto: è vera l'ipotesi del senatore Pierantoni che qualche volta le maggioranze subiscono le leggi delle minoranze, ma ogni distinzione è impossibile, perchè vi sarebbe guerra locale. E non vi sarà guerra locale tra coloro che saranno preferiti dal Governo e coloro che non lo saranno? Quale canzonatura non sarà questa del sistema di rappresentanza per volontà ministeriale? L'onorevole relatore ha molta esperienza delle cose e se volesse fare una statistica delle ragioni che hanno motivato lo scioglimento dei comuni, non avrebbe che a guardare le interpellanze e le interrogazioni. Per regola generale, ogni qualvolta un Consiglio comunale è sciolto sono presentate interrogazioni o interpellanze alla Camera elettiva. I deputati, che non sono ministeriali, dicono che si è violata la legge e gli altri dicono che lo scioglimento è fatto legalmente; si combatte inutilmente, perchè si scorge una grande corrispondenza tra la questione elettorale politica e la questione amministrativa. Io non voglio ricordare fatti dolorosi. Più volte ho sentito dire: ben gli sta

al Ministero, ha voluto secondare le sollecitazioni di quel gruppo di deputati e sciogliere quel Consiglio comunale o provinciale, e poi gli hanno votato contro.

Chi vede queste cose con metodo d'osservazione, chi lamenta che vi sia confusione terribile nei comuni, deve vedere anche che c'è confusione in alto e che è di là che scende il malo esempio. Quindi non mi posso contentare della risposta datami: « c'è la responsabilità ministeriale ». L'on. Pellegrini è dotto giurista e sa che il Bastiat voleva mettere un premio di un milione a chi trovasse lo Stato. Io metterei un premio di dieci milioni a chi sapesse dire che cosa ne è della responsabilità ministeriale. Un uomo politico, che non voglio nominare, mi disse che i ministri cadono, non quando ne hanno fatte delle grosse assai, ma per quello che non hanno voluto fare. Per questo compiangio la condizione in cui si mette l'on. Di Rudinì. Egli vuole discentrare, ma si assume l'obbligo (che gli dà questa legge) non soltanto di nominare il commissario regio straordinario, ma di nominare anche un Consiglio, che l'aiuti.

L'onnipotenza di Dio, ho inteso dire, che sta in cielo, in terra, e in ogni luogo, ma un ministro dell'interno per quanto possa avere un abile sottosegretario che l'aiuti, da chi prende norma? Dai prefetti. E questi da chi dipendono? Purtroppo, in gran parte, dai deputati. Si dettarono leggi, si fondarono scuole, si ordinarono esami per avere le guardie delle carceri, i delegati di pubblica sicurezza, le guardie di finanza, si è mai pensato alle qualità ed alle condizioni, di cui debbono essere forniti i commissari straordinari? Io ne vidi di ogni risma e di varia origine. Spesso il deputato, che arriva a prendere la così detta *croce del potere*, ha un bagaglio di croci da dare, ha la richiesta di una quantità d'impieghi che a lui chiedono gli elettori, ed un certo numero di persone, che chiedono di essere commissari, o ripartitori dei demani, che non si sono ancora pienamente divisi, o tutto al più commissari regi in moto perpetuo. Questa è verità. Sono studi che fa chi dal balcone vede passare o il carnevale o la gazzarra politica. Dico la verità. Non si può negarla. Io ho soltanto il merito di dire qui pubblicamente cose che nei nostri discorsi particolari ripetiamo ogni giorno. (*Bene*). Perciò vi prego di pensare seriamente a fare simiglianti leggi. I no-

stri antichi padri quando vissero nella vita municipale, ebbero istituzione del *podestà*, chiamato da altro paese, ma rimaneva sopra il luogo due anni a dare conto di sé, di quello che aveva fatto. I podestà erano uomini che empivano di sé il mondo, giureconsulti sommi. Ma questi commissari straordinari, non li voglio strapazzare; ne faccia la collezione in fotografia l'onorevole Di Rudinì, e vedrà che varie persone furono, sono e forse saranno.

Talvolta patrioti, che avevano bisogno di un pane, perchè non ambirono la carriera d'impiegati, ottennero l'ufficio di commissario regio, altra volta avvocati o disoccupati, o ligi ai deputati ottennero l'ufficio, spesso un capo elettore partigiano: raramente uomini di grande merito come il Saredo, l'Astengo ed il Serena furono inviati nelle grandi città italiane. Ma questi nobilissimi uomini con l'essere stati commissari regi non fecero grandi cose e certamente non ne ebbero il tempo. Ma se ne fossero avuto a cento di Serena, di Astengo e di Saredo! Facendoli commissari il Consiglio di Stato sarebbe disfatto.

Una voce: E il Bonasi?

PIERANTONI. Ma il Bonasi, il mio diletto amico, fece assai bene. Così non avesse portato in vettura un arcivescovo... (*ilarità*).

Ma non parliamo di ciò.

PRESIDENTE. Senatore Pierantoni non parli di fatti passati.

PIERANTONI. Penso quindi che si debbano determinare quelli, i quali potranno essere i commissari regi con grande attenzione non contentandosi di frasi, che hanno fatto il loro tempo. Non posso credere che questo disegno sia legge di discentramento.

Se il presidente dell'assemblea crede che io abbia detto qualche parola che non sia meno che parlamentare, me la ripeta. Io credo d'aver detto, quello che potevo dire: un collega mi ha suggerito che fra i colleghi che furono commissari regi ve n'era un quarto, che io non avevo dimenticato. Io gli ho risposto, ricordando un fatto politico, che fu molto discusso. Pare a me che nulla io abbia detto che possa offendere chicchessia, ovvero essere ultroneo.

Ora aspetterò l'oracolo del sommo Giove, dell'onorevole Di Rudinì, il quale mi dirà se io abbia detto bene o male.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dirò schiettamente la mia opinione.

PIERANTONI. Ho ancora un ultimo argomento.

L'onorevole Pellegrini ha detto: Ho preso la forza per proporre questo emendamento dalla legge del 1889 votata dal Senato; ma il Senato si divide in maggioranza e minoranza, anzi la maggioranza si forma specialmente nell'ora della votazione. Io debbo mantenermi logico con me stesso; intendo uscire dal mondo coi miei panni.

Onorevole Pellegrini, se ella volesse fare lo studio delle leggi che io ho combattute, credo che farebbe ardua fatica; ma mi troverebbe consono a me stesso e ai miei principî. Questa questione dello scioglimento dei comuni, ella ha riferito nella relazione, sorse fin dal primo momento in cui si cominciò a provvedere alla riforma. Allora si disse soltanto possibile lo scioglimento quando vi fosse una cosa giudicata vera, aliena dei partiti: altrimenti si poteva deliberare lo scioglimento. Io intendo di salvare la cosa pubblica e la corretta azione dello Stato che riposa sulla vita dei comuni; e censuro l'aumento delle potestà del Governo centrale che aumenta il danno. *Dixi et salvavi animam meam.*

BONFADINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONFADINI. Chiedo scusa al Senato se aggiungo il mio zero ai numeri dei senatori che mi hanno preceduto.

Se il mio amico senatore Gadda avesse mantenuto il suo emendamento, l'avrei votato con ambo le mani. Se avessi l'autorità che sento mancarmi, avrei ripreso quell'emendamento per conto mio.

Non potendo fare nè l'una cosa nè l'altra, mi limito a dichiarare che io non voterò la Commissione nominata per decreto reale.

Io spero che, il periodo degli scioglimenti dei Consigli comunali e provinciali vada piuttosto verso la fine, che rimontare verso il principio.

Spero che, se non altro, l'attuale ministro sarà fedele alla scuola politica a cui appartiene non usando di queste armi pericolose per un indirizzo politico.

Ma quando uno di questi scioglimenti accade, io desidererei che il commissario incaricato di raddrizzare torti ed abusi, avesse l'intiera responsabilità del suo operato e potesse agire,

non dirò con fulminea rapidità, ma con quell'energia colla quale le cose grosse si agguistano e le piccole cessano di essere pericolose.

Ora questo nominare contemporaneamente il commissario effettivo e i commissari consultivi è una cosa che in pratica non va. Questo pare a me un grosso difetto di questa disposizione di legge; quando accade lo scioglimento di un Consiglio comunale bisogna proporre sei, otto o dodici decreti reali per nominare dei commissari.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Basta uno.

BONFADINI. Se si scioglie un Consiglio comunale di sessanta membri, bisogna fare un decreto reale pel regio commissario e dodici decreti reali per nominare altri dodici membri. Ora, o la cosa deve essere contemporanea, o la cosa deve essere suggerita dal regio commissario. Se la cosa è contemporanea, è certo che il ministro si troverà in un grave imbarazzo, perchè per il solo fatto che scioglie un Consiglio comunale per motivi di alta amministrazione, e quindi per un indirizzo economico cattivo, non gli sarà facile lì per lì scegliere dodici persone che siano in contrasto con questo indirizzo amministrativo, che il ministro dovrebbe giustamente correggere.

Ora qui abbiamo il caso di tredici persone di cui una ha veramente una veste autorevole ed ha in mano poteri grossi, le altre dodici non hanno altro da fare che secondare il commissario se credono, e lasciarlo interamente padrone di fare anche contro la loro volontà. Ora io non so quale autorità avranno queste persone; l'autorità se la faranno da loro e cercheranno d'impacciare il più possibilmente il commissario nell'esercizio delle sue facoltà, innanzi al paese, innanzi al comune, innanzi alla provincia; ma non avendo nessun potere da esercitare, è certo che la loro missione non sarà accolta come un atto riparatore.

In ogni modo è certo che il regio commissario avrà, se vuole, il pretesto di sfuggire alla sua responsabilità, poichè se oggi deve prendere una grave risoluzione sa che la prende sotto la sua responsabilità, che compromette, sbagliando, il Ministero da cui è stato nominato, e ci penserà due volte prima di avviarsi per una via pericolosa; mentre se deve consultare dodici persone (e di queste la maggioranza

può essere anche favorevole ad un indirizzo dirò così indulgente) è certo che il regio commissario, adottando il parere di questa maggioranza, si troverà da parte sua in una botte di ferro, davanti al Ministero, e nel tempo stesso le cose del comune andranno peggio di prima. Ecco la ragione per la quale io, accettando tutti i ragionamenti fatti dal senatore Gadda, aggiungo anche questo, che è una questione pura e semplice di opportunità. Desidererei, dico la verità, vivamente che il decreto reale da noi venisse ad essere esercitato in molto minori casi e non vorrei soprattutto che con questa legge si desse al potere regio l'incarico di nominare individui che poi, alla prova dei fatti, riuscissero biasimevoli e non potessero corrispondere alla speranza in loro riposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'interno.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A me rincresce di dover dire che, forse perchè la via è lunga, abbiamo dimenticato il punto dal quale siamo partiti, cioè l'intento precipuo, la ragione per la quale questo disegno di legge è stato presentato al Senato.

Tutti gli argomenti che si sono addotti tanto dal mio amico Bonfadini, quanto dai senatori Gadda, Pierantoni e Riberi sono tutti argomenti più o meno buoni; starei per dire ottimi se si trattasse di disciplinare lo scioglimento ordinario dei Consigli comunali.

Qui invece si tratta di casi veramente gravi, veramente eccezionali per le condizioni richieste acciocchè lo scioglimento abbia luogo, eccezionali per il tempo durante il quale la civica amministrazione deve essere sospesa.

Che cosa richiede questa legge, quale ne è l'intento?

È questo, che quando un Consiglio comunale per disordini interni, per ostinata impotenza di ben amministrare ha condotto alla rovina la cosa pubblica, quando si sia sperimentato per quattro volte il metodo dello scioglimento ordinario, si possa costituire un'amministrazione affatto eccezionale, la quale deve avere per necessità di cose una durata lunga (perchè una durata breve non sarebbe sufficiente) almeno di due anni, che si può prostrarre anche a tre, dice il ministro che propone, e l'Ufficio centrale che consente.

Ora, o signori, quando si tratta di sospen-

dere per tre anni la vita amministrativa di un comune, volete voi procedere coi metodi ordinari, dittatoriali coi quali agisce ordinariamente un commissario regio, le cui funzioni sono molto limitate, perchè egli non può, se non nei casi d'urgenza, assumere a sè le funzioni del Consiglio comunale?

Voi dunque dovete procedere con altri metodi, perchè il commissario regio deve provvedere non soltanto a circostanze momentanee, ma deve costituire una stabile amministrazione, ed è perciò che egli è investito dalla legge che vi proponiamo, mediante certe cautele come sarebbe l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, delle funzioni del Consiglio comunale.

Ora di fronte a funzioni così late che si consentono al regio commissario, non volete voi che la gente del paese possa per lo meno dire la propria opinione sulle questioni che interessano la città, il comune al quale essi appartengono?

Io voleva che fosse costituita un'amministrazione speciale, un Consiglio comunale di nomina regia, che ringrazio il senatore Serena di avere sostenuto; *pro bono pacis* ho accettato la proposta dell'Ufficio centrale, ma quello che l'Ufficio centrale vi propone è il minimo che si possa concedere dal Senato e da chiunque voglia prendere in benigna considerazione il disegno di legge che vi è proposto.

Ora io ho voluto dire queste cose per rammentare al Senato e agli eloquenti e dotti oratori che mi hanno preceduto, il punto dal quale siamo partiti, per richiamare l'attenzione del Senato e degli onorevoli preopinanti sulla questione vera che si dibatte e non su quella che si è voluta fare, la quale, mi scusino, non ha quasi nulla a vedere con essa.

Premessa questa dichiarazione, devo farne ancora un'altra al senatore Pierantoni. Egli si è lamentato, come l'altro ieri si lamentò il senatore Faldella, che questi disegni di legge non abbiano avuto sufficiente preparazione. Ma io domando a coloro che sono studiosi della materia, se vi è innanzi a noi una sola proposta, che non sia stata lungamente discussa dalla pubblica opinione, e non abbia, direi quasi, l'adesione unanime degli uomini competenti.

Ripeto la stessa cosa che dissi al senatore Faldella; qui non si tratta altro, che di sfon-

dare porte aperte, sono tutte questioni mature. Ma vi ha di più, nella preparazione di questi disegni di legge ho seguito un metodo nuovo, che dovrebbe essere vecchio. Ho consultato il Consiglio di Stato, raccogliendo le mie esperienze e i miei studi giovanili, perchè è con robe vecchie, senatore Pierantoni, cercando l'aiuto e il consiglio di uomini periti in questa materia, che ho formulato i miei disegni di legge; prima che al Parlamento, ho presentato i miei progetti al Consiglio di Stato, il quale li ha studiati profondamente, li ha modificati e rimodificati, servendosi della grande dottrina ed esperienza che in esso si riassume.

Solo dopo questo procedimento li ho presentati al Senato, perchè vi è qui tanto senno e tanta esperienza in materia amministrativa, che evidentemente non può che migliorare e correggere la legge, studiandola più dal punto di vista tecnico, anzichè da quello politico. Dunque vede il senatore Pierantoni che io ho cercato di procedere in guisa da presentare al Senato un disegno di legge perfettamente preparato.

Ma egli soggiunge: vedete come questo disegno di legge è stato preparato male, non vi siete occupati delle incompatibilità e non vi siete curato dei metodi per la scelta dei commissari.

Cominciamo dalla scelta dei commissari.

Io non oso affermare che talvolta non si nominino nei comuni dei commissari che sono forse indegni di esercitare quelle funzioni, io non posso affermare in modo assoluto che non si commettano degli errori, no, ma posso affermare che l'Amministrazione dell'Interno comincia collo scegliere i funzionari delle pubbliche amministrazioni, e la massima parte dei commissari straordinari sono funzionari che offrono tutte le garanzie possibili di moralità e di esperienza, e di questo metodo si è forse abusato, poichè spesso si spopolano gli uffici provinciali per inviare impiegati ad esercitare le funzioni di commissari straordinari.

Dirò poi che tutte le volte in cui si tratta di sciogliere Consigli comunali di grandi città e di città ragguardevoli, si scelgono generalmente i funzionari più altolocati nella gerarchia amministrativa.

Infatti il senatore Saredo, che era allora consigliere ed oggi è presidente del Consiglio di Stato, e il senatore Serena consigliere di Stato

furono commissari regi a Napoli e all'onor. Saredo che già citai prima, aggiungo adesso l'onorevole Serena, che come sottosegretario di Stato ebbi l'onore di avere a mio collaboratore. Il senatore Bonasi, le cui tendenze politiche potranno piacere o spiacere all'onor. Pierantoni, ma che è evidentemente una delle più alte personalità della nostra gerarchia amministrativa, fu commissario regio a Milano. E così via, via, potrei, come ho fatto questo nome, farne molti e molti altri per dimostrare che il Governo del Re, non l'amministrazione da me presieduta, ma l'amministrazione italiana in genere, tutte le volte che ha potuto ottenere il concorso e l'ausilio di funzionari altamente rispettabili e sicuramente capaci, non è andata a cercare quei commissari straordinari ai quali alludeva, ingiustamente l'onor. Pierantoni. Questa è la verità intorno alla scelta dei commissari straordinari.

Veniamo all'incompatibilità. Io sono un grande scettico in fatto di incompatibilità, perchè è da circa 40 anni che servo il mio paese e tanto nelle amministrazioni municipali quanto nelle prefetture, così nel Parlamento come nel Governo, ho veduto questa tendenza smaniosa, diffidente, per la quale si cerca ad ogni passo di sollevare e creare nuove incompatibilità. E abbiamo veduto spesso molte leggi d'incompatibilità votate da questo o dall'altro ramo del Parlamento; ma quali ne sono stati gli effetti, onor. Pierantoni? Siamo rimasti allo stato di prima. Io, dunque, ho una grande diffidenza delle incompatibilità; non dico che si debba dare un frego su tutte le leggi d'incompatibilità, ma dico che non è pratico il volerle esagerare.

Ma veniamo al caso pratico. Voi volete stabilire le norme d'incompatibilità per questi membri della Commissione, i quali debbono coadiuvare il commissario straordinario. Io dico francamente che il decreto regio mi garantisce a sufficienza, e credo che, trattandosi (ed è bene qui di rammentare sempre il tema della legge) di casi veramente rari e straordinari, perchè questa legge, secondo me, è forse più una minaccia che altro, perchè la sua applicazione sarà veramente rara e straordinaria, dico che in casi simili credo che il Governo del Re si può bene assumere la responsabilità di ricercare quali sono le persone atte a dare

l'ausilio del loro consiglio e dell'opera loro ai commissari straordinari che debbano amministrare i comuni, e quindi credo che tutte le preoccupazioni e tutte le paure dell'onorevole senatore Pierantoni siano assolutamente fuori di posto.

Un'ultima parola al senatore Borgnini ed avrò finito.

Io, come ella può facilmente immaginare, pendo più verso di lei che verso la Commissione in fatto di classificazione di comuni, cosa della quale parleremo però a suo tempo; ma in questo punto calza a capello l'osservazione fatta dall'onor. relatore della Giunta dell'Ufficio centrale, quando dice: La formola dell'articolo che ora discutiamo non compromette né punto né poco la questione della classificazione dei comuni.

E ad ogni modo, sono ben rari, se pure vi sono, i casi in cui esistano capoluoghi di provincia che non abbiano 30 consiglieri. Se pure ve ne fossero, è conveniente che una eccezione si faccia in favore di questi capoluoghi di provincia che non hanno trenta consiglieri. E siccome nulla è pregiudicato, dice l'onorevole relatore, andiamo avanti, ed egli ha pregato il senatore Borgnini, come lo prego io, di votare l'articolo.

Per concludere, io non posso a meno di pregare vivamente il Senato di votare l'articolo così come è stato proposto dall'Ufficio centrale, ed avremo fatto un passo del quale io ho la coscienza che nessuno avrà da pentirsi.

BORGNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. Ho domandato la parola per prendere atto delle dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio, che con la redazione quale è proposta dall'Ufficio centrale dell'art. 3, si intende che non è pregiudicata in nessun modo la questione (la quale a suo tempo potrà venir fuori), sulla classificazione dei comuni.

Preso atto di questo, io accetto più volentieri l'art. 3 di questa legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

PELLEGRINI, *relatore*. Una sola parola per scusarmi coll'onor. Pierantoni se ho dimenticato di rispondergli a due suoi argomenti, ai quali pare che tenesse di molto. Me ne dispiace, dico,

perchè riconosco il mio dovere di rispondere, per quanto è possibile, agli argomenti dei miei colleghi; anchè se relativi ad obiezioni discusse precedentemente. Però mi permetta, il senatore Pierantoni, di dire, che siccome egli aveva cominciato col dichiarare che avrebbe votato contro il progetto, mancavami nel rispondergli una delle principali speranze di chi incontra gli argomenti contrari, quello, cioè, di convincere colui a cui si rivolge il discorso. Egli poi ha creduto inesattamente, e questo lo affermo con sicura coscienza contro la realtà del fatto, che il progetto non sia stato sufficientemente studiato. A me basta aggiungere, a quanto ha detto il presidente del Consiglio, che dopo la preparazione della quale l'onorevole ministro parlò, questo e gli altri progetti furono studiati dall'Ufficio centrale, durante l'anno scorso dalla loro presentazione, con intenso amore e col desiderio di migliorarli.

Non è giusto, non è equo, quasi a compenso del faticoso lavoro di mesi, condotto a compimento con sacrificio talvolta di opinioni personali, sacrificio, come accade, non raro in un lavoro collettivo, ma non per questo meno penoso, venirci a dire che demmo mano ad un'opera mancante di ogni seria preparazione e di ogni ragione pratica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Saracco.

SARACCO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Una parola sola: 'Poc' anzi l'onorevole Borgnini pigliava atto della dichiarazione del ministro dell'interno, che non si sarebbe mai invocata come precedente, la disposizione contenuta nell'articolo che attualmente discutiamo. Ora io a nome dell'Ufficio centrale debbo dichiarare a mia volta, che non fu mai nelle nostre intenzioni e non avremmo mai invocato il voto di oggi come un precedente per l'approvazione di altre disposizioni contenute nei progetti che si discuteranno più tardi. Credo anzi, che nel corso di questa stessa discussione avremo occasione di spiegare questo pensiero, dove potesse avvenire che se ne presentasse l'opportunità, e faremo le opportune dichiarazioni avanti al Senato, perchè noi non vogliamo in maniera alcuna, che siano risolte incidentalmente le questioni organiche che si presenteranno negli altri disegni di legge.

Ho creduto mio dovere fare questa dichiara-

zione sebbene sia persuaso che l'onorevole Bognini non ebbe mai in animo di muovere qualsivoglia censura, di questa o di altra natura, all'Ufficio centrale di cui ho l'onore di essere presidente.

BORGNINI. Ringrazio il presidente dell'Ufficio centrale delle dichiarazioni che benevolmente ha creduto di fare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo terzo nel testo proposto dall'Ufficio centrale che ho già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 4.

Il commissario straordinario potrà, sotto la sua responsabilità, delegare a singoli membri della Commissione speciali uffici ed incarichi nell'interesse del servizio comunale, e farsi temporaneamente rappresentare, da uno di essi in caso di sua momentanea assenza o d'impedimento.

(Approvato).

Art. 5.

Il commissario straordinario dovrà convocare la Commissione per averne il parere quando abbia da prendere deliberazioni che per legge spetterebbero al Consiglio comunale.

Il segretario comunale assiste alla seduta della Commissione e ne riassume il parere in un verbale, che sarà firmato da tutti gli intervenienti, e trasmesso in copia alla Giunta provinciale amministrativa con le deliberazioni sottoposte alla sua approvazione. La Commissione emette il suo parere qualunque sia il numero dei membri presenti.

(Approvato).

Art. 6.

Il commissario straordinario potrà deliberare anche senza il parere della Commissione quando questa lo avesse rifiutato, o quando nessuno dei membri della Commissione sia intervenuto alla seduta, nemmeno dopo una seconda convocazione fattane dal commissario straordinario.

(Approvato).

Art. 7.

Il commissario straordinario ed i membri della Commissione potranno essere sempre sostituiti con decreto reale.

Di questo articolo, l'Ufficio centrale, d'accordo col signor ministro, propone la soppressione, perchè riprodotto nella sua sostanza nell'articolo 3 già approvato.

A tenore del regolamento lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Non è approvato).

Art. 7.

La spesa per il commissario straordinario in qualunque caso di scioglimento del Consiglio, e nel caso previsto nell'art. 174 della legge comunale e provinciale, sarà a carico del comune nella misura determinata dalla sezione amministrativa della Giunta provinciale amministrativa, con facoltà di ricorso da parte degli interessati.

SARACCO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SARACCO. Prima che il Senato entri a discutere gli articoli 7 ed 8 del presente disegno di legge, ho il dovere di avvertire che nell'articolo 7 si parla di *sezione* della Giunta provinciale amministrativa che in legge non esiste. Poi, nell'articolo 8 sta scritto, che il nuovo Consiglio potrà ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa *a sezioni riunite* contro le deliberazioni prese dal commissario straordinario, ed approvate dalla sezione amministrativa di essa Giunta. Ed anche qui, come ognuno vede, si suppone l'esistenza di un organo che oggi non esiste, e si vuole soltanto costituire con uno dei disegni di legge che devono venire più tardi in discussione avanti il Senato. Se il Senato crede di poter accettare con tranquillo animo i due articoli quali vengono sottoposti alle sue deliberazioni, noi dell'Ufficio centrale non ci potremo certamente opporre, anzi saremo grati se il ministro dell'interno e il Senato vorranno accogliere le nostre proposte. Ma in tal caso, io vi debbo dire fin da ora che l'Ufficio centrale, in aspettazione del voto che il Senato è chiamato a rendere sopra l'altro disegno di legge che parla della composizione e del funzionamento delle Giunte provinciali amministrative, vi proporrà di sospendere la votazione segreta dell'intero progetto di legge, fino a quando il Senato si sia pronunciato sugli altri disegni di legge, e si possa quindi proce-

dere al riordinamento degli articoli, onde metterli in armonia colle altre leggi che hanno da venire....

SERENA. Domando la parola.

SARACCO... Questo è linguaggio abbastanza chiaro, mi pare, e tale da rendere aperta testimonianza della nostra sollecitudine, perchè non nascano equivoci che il vostro Ufficio centrale desidera evitare. Che se, invece, il concetto dell'Ufficio centrale, che propone la divisione in sezioni della Giunta amministrativa, e le assegna speciali funzioni, chiamandola a deliberare a sezioni riunite, dovesse formare oggetto di controversia, non ci sentiamo l'animo di proporre che si vada innanzi nella discussione di questa legge, e dovremo domandare che si sospenda ogni deliberazione fino a che il Senato abbia avuto opportunità, in sede più conveniente, di prendere in esame la proposta dell'Ufficio centrale per la costituzione in sezioni della Giunta provinciale amministrativa, e decidere se, e quando possa essere chiamata a giudicare a sezioni riunite.

A noi ripugna, ed a me in ispecial modo, che per via d'incidente si venga a risolvere una di quelle grosse questioni che s'incontrano nei disegni di legge che abbiamo da esaminare. E dico grossa, non tanto per il fatto della divisione in sezioni e del suo funzionamento a sezioni riunite, quanto per la natura e l'importanza delle materie che dovranno essere portate avanti alla Giunta stessa, sia in prima istanza, che in grado di appello.

La costituzione della Giunta provinciale, come vien proposta dall'Ufficio centrale, con determinate attribuzioni, è uno dei punti più importanti che il Senato dovrà risolvere; sembra pertanto che sarebbe il caso di sospendere ogni discussione al riguardo, per riprenderla più tardi, dopo che il Senato abbia detto se intende approvare i concetti del suo Ufficio centrale.

Noi crediamo fare atto di reverenza verso i colleghi, e non già che dubitiamo della bontà delle nostre proposte, ora specialmente che ne sembra di aver consenziente il signor presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ma dove nel momento presente una disputa si dovesse aprire su questo importante argomento, noi crediamo assai più conveniente, che la decisione sia rimandata a momento più opportuno. Concludendo adunque: se il Senato accetta di

discutere, e dichiara di accettare le proposte contenute negli articoli 7 ed 8, noi dell'Ufficio centrale ne saremo ben lieti, ma in questo caso domanderemo, e lo diciamo fin d'ora, che vi domanderemo di sospendere la votazione a scrutinio segreto di questo stesso disegno di legge, fino a che il Senato abbia avuto occasione di discutere, e pronunziarsi sugli altri disegni di legge che stanno all'ordine del giorno.

Ma se fosse altrimenti, vale a dire se sorgesse una discussione che conducesse a trattare incidentalmente un punto così grave, com'è questo, fuori dalla sua sede naturale, saremo costretti a domandare, che vi piaccia sospendere l'esame di questi due articoli che saranno ripresi, quando si sappia il pensiero del Senato sopra la costituzione e le attribuzioni che intende affidare alla Giunta provinciale amministrativa.

Insomma, quello che vogliamo l'abbiamo detto, e lo vogliamo perchè crediamo che sia per il meglio, ma non intendiamo affatto di arrivare per via indiretta ad ottenere la vostra ambita approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Serena.

SERENA. Non si può revocare in dubbio la importanza dell'argomento trattato or ora dall'illustre presidente dell'Ufficio centrale. Non possiamo nè dobbiamo per incidente risolvere le gravi questioni a cui egli ha accennato. Però se l'Ufficio centrale vorrà prendere in benigna considerazione i due emendamenti che io proporrò agli art. 8 e 9, ora 7 e 8, si potrà votare tutta la legge senza rinviare la discussione dei due citati articoli alla discussione dell'altra legge sulla riforma delle funzioni delle autorità governative ed amministrative nelle provincie.

Il primo emendamento che io propongo è questo. L'art. 7 è così concepito:

« La spesa pel commissario straordinario, in qualunque caso di scioglimento del comune, e nel caso previsto nell'art. 174 della legge comunale e provinciale, sarà a carico del comune nella misura determinata dalla sezione amministrativa della Giunta provinciale amministrativa, con facoltà di ricorso da parte degli interessati ».

Io proporrei che invece di « sezione amministrativa », si dicesse semplicemente: « Giunta provinciale amministrativa ».

Con ciò evidentemente non si pregiudicherebbero tutte le gravi questioni che potrebbero farsi sulla costituzione e composizione della Giunta provinciale amministrativa, e quando discuteremo il disegno di legge di cui è relatore l'illustre mio amico il senatore Calenda, all'articolo 11 o 12, tra le attribuzioni della sezione amministrativa potremo aggiungerci anche questa, cioè che alla detta sezione spetti il determinare la spesa pel commissario straordinario.

Dunque vede il Senato che non è assolutamente necessario sospendere la discussione di questo disegno di legge.

Un altro emendamento proporrei all'art. 8. Dove dice: « il nuovo Consiglio potrà ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa a sezioni riunite », io direi solamente: « potrà ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa ».

Quando poi discuteremo l'altra legge sulla riforma delle funzioni delle autorità governative ed amministrative, all'art. 16 potremo aggiungere un altro alinea.

Ora quell'articolo è così formulato :

« Ogni contribuente può ricorrere alla Giunta a sezioni riunite contro le deliberazioni della sezione amministrativa, che autorizzano i comuni o la provincia ad aumentare la sovrimposta fondiaria, ovvero a spese non consentite dalla legge.

« Anche i comuni possono ricorrere contro i provvedimenti amministrativi della Giunta relativi ad aumento della sovrimposta ».

A questi due alinea potremo aggiungerne un altro per consacrare la disposizione contenuta nell'art. 8 del presente disegno di legge, cioè che dentro 60 giorni successivi alla relazione e all'adunanza, il nuovo Consiglio potrà ricorrere alla « Giunta provinciale amministrativa a sezioni riunite » contro le deliberazioni stesse e contro la loro applicazione, se continuano a vincolare il comune o la provincia oltre un anno dalla nuova elezione del Consiglio ».

Come vede il senatore Saracco, io non intendo pregiudicare menomamente le due gravi questioni di cui egli ha parlato. Esse rimarranno intatte e impregiudicate, se l'Ufficio centrale vorrà accettare i miei due emendamenti.

Noi abbiamo anche ora la Giunta provinciale sostanzialmente divisa in due; l'una con attribuzioni tutorie e l'altra con attribuzioni giurisdizionali. Esamineremo a suo tempo la divisione che ci propone l'Ufficio centrale in due sezioni e le attribuzioni che si vogliono conferire alle sezioni riunite.

Per ora l'Ufficio centrale può accettare le mie proposte senza timore che esse pregiudichino le altre che a suo tempo discuteremo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ringrazio i senatori Saracco e Serena, l'uno per aver posto dinanzi al Senato una difficoltà grave di procedura, e l'altro per aver tentato di sormontarla.

Ma la difficoltà bisogna guardarla da tutti i lati; qui si tratta di decidere se i cinque progetti di legge che stanno innanzi al Senato formino un omnibus interamente collegato, oppure se debbano costituire cinque disegni di legge che faranno la loro via ed arriveranno in porto secondo la volontà del Parlamento.

A me preme di far notare al Senato che i disegni di legge come furono presentati da me, hanno fra di loro un nesso logico e morale, ma non hanno un nesso giuridico, vale a dire che essi erano formulati in guisa che potevano stare indipendentemente l'uno dall'altro, senza recar pregiudizio alle disposizioni che essi contenevano.

L'Ufficio centrale non ha confortato il Governo a seguire questo metodo di fare leggi coordinate fra loro, ma distinte; e ha creduto di far meglio stabilendo un nesso giuridico fra i cinque disegni di legge. Ora la questione che va decisa dal Senato ha un doppio aspetto. Vi è la questione sollevata dal senatore Saracco il quale dice: io avverto il Senato che non s'intende con la votazione di questo articolo pregiudicare il merito di una grossa questione qual è quella della costituzione della Giunta amministrativa in due sezioni: una amministrativa e l'altra contenziosa; e vi è l'altra questione di procedura, di sapere cioè se i disegni di legge devono stare collegati o esser divisi.

Dirò schiettamente la mia opinione: io credo che il metodo mio era preferibile per questo,

perchè i cinque disegni di legge i quali nel complesso portano circa 100 articoli e costituiscono un vero Codice amministrativo, è difficile possano venire approvati tutti insieme in blocco.

Lo sforzo per arrivare in porto sarà troppo grande, e sarà poi troppo difficile di poter fare una discussione continuata sopra i disegni di legge medesimi; quindi io avevo preferito il metodo di spezzarli, e preferisco anche oggi questo metodo; ma, come ho detto, il giorno in cui questa discussione si aprì, io mi disposi a deferire in tutto e per tutto all'Ufficio centrale, però pure dichiarandomi disposto ad accettare il suo metodo, se me lo vorrà imporre, io non posso fare a meno di raccomandare gli emendamenti del senatore Serena, i quali hanno almeno in questo caso il pregio di separare questo disegno di legge dagli altri e di farlo arrivare a una più spedita conclusione.

Io raccomando, dunque, gli emendamenti dell'onor. Serena; ma, siccome non intendo in modo assoluto di venire a una divergenza col l'Ufficio centrale, così che l'Ufficio centrale se non vorrà accettarli, faremo una via più lunga e più faticosa, e forse arriveremo lo stesso in fondo, perchè quando tenacemente si vuole, sicuramente si ottiene.

SARACCO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SARACCO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Innanzi tutto prego il Senato a voler ricordare che quando il signor presidente del Consiglio, ministro dell'interno, domandò al Senato di invertire il suo ordine del giorno, io, nella mia qualità di presidente dell'Ufficio centrale, ho espressamente dichiarato che i miei colleghi ed io non intendevamo muovere opposizione veruna al desiderio espresso dal presidente del Consiglio, ma quando nel corso della discussione fosse sorta qualche questione di principio che dovesse pregiudicare la soluzione di taluni punti sostanziali che dovranno essere trattati e risolti quando verranno in esame gli altri disegni di legge affidati allo stesso Ufficio centrale, in tal caso intendevamo riserbarci libertà di giudizio e di azione.

Ciò premesso per la verità delle cose, veniamo agli emendamenti proposti dall'onorevole collega Serena, i quali non ci giungono nuovi, poichè nel seno dell'Ufficio centrale si

è discusso di proposito se fosse conveniente adottare il metodo stesso suggerito dal senatore Serena, per uscire fuori dalle presenti difficoltà. Ma l'Ufficio centrale, nella sua grande maggioranza, è venuto nell'avviso che non convenisse accogliere questa od altra somigliante proposta.

Le ragioni onde si era mosso l'Ufficio centrale sarebbero molte a dirsi, ed una è questa, che una prima ritirata potrebbe essere considerata, come fosse una rinuncia ad una parte tanto importante delle sue proposte. Se però si potesse entrare sopra una via di accomodamento, senza offendere i buoni principî, non saremo noi che vorremo soffermarci davanti a questa considerazione, poichè ne piace ricordare che il signor presidente del Consiglio ebbe la bontà di dichiarare, che nella lunga navigazione a cui era astretto, egli amava soprattutto di trovarsi d'accordo con l'Ufficio centrale; e però saremmo veramente scortesi se per falso amor proprio ci ostinassimo nel primo diniego.

Ma egli è, che indipendentemente da altre considerazioni che ci vietano di cambiare di avviso, ve ne ha una che basta da sola a dimostrare, che gli emendamenti dell'onor. Serena non si possono accettare: quello particolarmente che si riferisce all'ultimo articolo che è il più importante. E valga il vero; questo articolo dichiara, che il ricorso in appello dalle deliberazioni prese dal commissario straordinario sono sottoposte alla Giunta provinciale amministrativa *in sezioni riunite* e secondo l'emendamento dell'onor. Serena, il ricorso in appello dovrebbe sempre essere portato innanzi alla stessa Giunta, la quale avrà già approvato la deliberazione del commissario straordinario. In altri termini, la soppressione delle parole « a sezioni riunite », che vien preposta dal collega Serena, fa sì che la Giunta provinciale amministrativa, com'è oggi costituita, sarebbe chiamata a pronunciarsi come autorità tutoria, sovra gli atti compiuti dal commissario straordinario, e dovrebbe in grado d'appello decidere se abbia fatto bene o male a concedere questa sua approvazione. Ora crede proprio l'egregio collega che questa anomalia si possa mai consentire? Evidentemente no.

Questa è la vera ragione che rende impossibile l'accettazione dell'emendamento.

Bisogna poi considerare, che per effetto delle

proposte che discutiamo, le attribuzioni del commissario straordinario saranno molto più estese di quelle che sono presentemente, e perciò ci è sembrato che si dovessero accrescere le garanzie, con la creazione di un corpo autorevole, dove prevale l'elemento elettivo innanzi al quale il nuovo Consiglio possa portare i suoi reclami, senza ricadere sotto la decisione degli stessi uomini che si sono già pronunciati una prima volta sul medesimo soggetto.

Solamente a questa condizione ci siamo indotti ad approvare le altre parti dell'attuale disegno di legge, ed è ciò che parrà anche più manifesto quando verranno in esame le altre proposte contenute nei disegni di legge che verranno più tardi avanti al Senato.

Queste sono le principali considerazioni, le quali, a giudizio della grande maggioranza dell'Ufficio centrale, devono indurre il Senato a respingere questa ed altre proposte; le quali potrebbero eziandio, permetta il senatore Serena che io glielo dica, portare alla conseguenza che, una volta approvato il presente disegno di legge, non si sentisse più il bisogno di sollecitare la discussione e l'approvazione degli altri progetti, di diversa natura e di ben altra importanza che questo non sia.

L'onorevole presidente del Consiglio diceva poc' anzi, essere preferibile il metodo da esso adottato di discutere separatamente e successivamente i disegni di legge che stanno avanti al Senato, difficilmente si riesce a comporre un solo corpo di leggi che giunga a ottenere l'approvazione dei due rami del Parlamento. E ciò è vero, ma il signor presidente del Consiglio, mi scusi, non può volere che discutendosi uno dei suoi progetti, si vengano, quasi per sorpresa, a trattare questioni che per loro natura, proprio come avviene del presente disegno di legge, devono essere discusse e decise nell'occasione che verranno in esame gli altri disegni di legge dei quali s'è pure occupato l'Ufficio centrale. In uno di essi verranno particolarmente in esame le proposte relative alla Giunta provinciale amministrativa, come la si debba comporre e, quali abbiano da essere le sue funzioni; e siccome noi siamo convinti che le proposte dell'Ufficio centrale siano meritevoli di raccogliere il suffragio del Senato, ci facciamo animo a sperare che l'onorevole

presidente del Consiglio vorrà far uso della sua autorità, perchè il disegno di legge che tratta questa materia, e l'altro che trovasi, dopo questo che discutiamo, all'ordine del giorno, sieno prontamente chiamati in discussione, di guisa che si arrivi possibilmente a trarli in porto congiuntamente.

Allora, ma allora soltanto, vale a dire, quando si saprà quale deve essere la composizione della nuova Giunta amministrativa, e singolarmente, se si vuole che sia divisa in sezioni e possa anche deliberare a sezioni riunite, i due ultimi articoli del disegno di legge che discutiamo potranno essere sottoposti all'approvazione del Senato nella identica conformità.

Frattanto vorrei, che il signor presidente del Consiglio volesse ritirare una sua parola.

Egli ha detto che si acconcerà al parere dell'Ufficio centrale se questo glielo vorrà *imporre*.

Imporre, mai, nè sentiamo di averne l'autorità. Noi diciamo semplicemente e schiettamente il nostro parere, e questo soprattutto desideriamo che il paese sappia, che il Senato desidera vivamente di poter discutere l'intero ordinamento amministrativo presentato dal Ministero, anzichè questo solo disegno di legge che regola la materia dello scioglimento dei Consigli comunali.

Ora, se ho da dire tutto il mio pensiero, parecchi di noi temono forte, che quando il Governo tenesse in mano una legge, che regolasse a suo grado questa materia, potrebbe sentirsi meno stimolato ad insistere che si vada oltre nell'esame degli altri progetti di un interesse assai più elevato. I membri componenti l'Ufficio centrale non vorrebbero incorrere in questa specie di biasimo che ricadrebbe poi sopra l'intero Senato, di aver volentieri e con sollecitudine degna di causa migliore, approvato un disegno di legge che, almeno in apparenza, non è conforme ai principî di libertà, e certo nulla contiene che possa piacere a coloro che caldeggiavano il così detto decentramento amministrativo, che poi ciascuno intende e vorrebbe applicare a suo modo, senza prendersi cura degli altri provvedimenti che interessano in singolar modo la vita della Nazione.

Così stando le cose, senza una pretesa al mondo di voler fare la più lontana pressione sull'animo del signor presidente del Consiglio,

preghiamo intanto il Senato a respingere gli emendamenti dell'onorevole Serena.

SERENA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA. Ricordo benissimo le riserve fatte dall'illustre senatore Saracco quando si cominciò a discutere questo disegno di legge. Ma io ritenni fin da quel momento che le sue riserve non dovessero portarci alla sospensione della discussione e della votazione della legge, perchè se avessi potuto prevedere quel che ora avviene, mi sarei ben guardato dal dire anche le poche cose che ho detto, esaminando la legge obbiettivamente.

Io, che non sono contento del disegno di legge qual è stato proposto dall'Ufficio centrale, io che non sono contento del ministro dell'interno, il quale ha abbandonato con molta facilità il suo, mi trovo in una disposizione d'animo, che mi dovrebbe consigliare a profittare della proposta del senatore Saracco; dovrei, cioè, sostenere con lui il rinvio della votazione di questa legge alla discussione delle altre che hanno con essa strettissima attinenza. Ma, onorevole Saracco, se ho preso parte a questa discussione, l'ho fatto perchè credo necessario dare al Governo altri e più efficaci mezzi per poter curare energicamente alcune piaghe della nostra vita municipale le quali diventano ogni giorno sempre più pericolose. Non voglio che si torni agli antichi Consigli; il ritorno non è possibile; ma desidero che il Governo possa efficacemente curare mali che tutti deploriamo. Questo m'impone il mio dovere di senatore, e l'esperienza che ho delle cose della pubblica amministrazione.

L'onor. Saracco avrebbe dovuto fin dal primo momento dichiarare che agli articoli 7 e 8 avrebbe proposto il rinvio della discussione. Chi avrebbe potuto sospettare che proprio agli ultimi articoli avremmo dovuto ripetere le parole: *in cauda venenum?*

Quali sono le ragioni dette dal senatore Saracco a sostegno della sua proposta?

Egli è abile ed eloquente oratore, ma due sole sono le ragioni da lui dette. La prima, che avrebbe per me maggior importanza sebbene non sia d'indole giuridica, è questa: come vuole il senatore Serena che l'Ufficio centrale faccia una ritirata?

Questa, ripeto, per me è di una grande importanza, perchè io ho molta stima per i componenti dell'Ufficio centrale, e sono dispiacentissimo di non esserè d'accordo con loro. L'altra però non la so comprendere: è colpa del mio corto intendimento, ma non la comprendo.

Sull'emendamento da me proposto all'art. 7, l'onor. Saracco ha sorvolato, il che mi lascia sperare che almeno questo emendamento sarà da lui accettato.

L'art. 7 è così concepito:

« La spesa per il commissario straordinario in qualunque caso di scioglimento del Consiglio, e nel caso previsto nell'art. 174 della legge comunale e provinciale, sarà a carico del comune nella misura determinata dalla sezione amministrativa della Giunta provinciale amministrativa, con facoltà di ricorso da parte degli interessati ».

Ora, che nella legge in cui si tratta dello scioglimento dei Consigli comunali si stabilisca che la indennità al commissario debba essere determinata dalla Giunta provinciale amministrativa, è cosa ottima, l'approvo, e sono pienamente d'accordo con l'Ufficio centrale; ma non so comprendere perchè non si possa, quando si discuterà la legge sulla riforma delle funzioni delle autorità governative ed amministrative, stabilire che la sezione amministrativa sarà quella (e non può essere un'altra) che determinerà la indennità del commissario.

Non mi pare adunque che ciò possa e debba impedirci di esaurire la discussione della presente legge. Ma, ripeto, su questo art. 7 il senatore Saracco avendo sorvolato, oso sperare che accetterà il mio emendamento. Non vi sarebbe alcuna ragione per non accettarlo.

Anche a voler conservare la Giunta qual'è, anche a volerle dare una nuova attribuzione, come quella di determinare l'indennità del regio commissario, voi non potreste darla che alla Giunta in sede di tutela, a quella che voi chiamerete sezione amministrativa.

Ora (e qui vengo a parlare dell'emendamento all'articolo 8) noi abbiamo la Giunta sostanzialmente divisa in due: la Giunta provinciale in sede contenziosa, e la Giunta provinciale in sede di tutela.

Con la nuova legge modificherete la composizione della Giunta provinciale amministrativa;

alcune attribuzioni della Giunta in sede contenziosa le darete alla Giunta a sezioni riunite; ma questo non v'impedisce di stabilire nella legge sullo scioglimento dei Consigli comunali che i nuovi Consigli possano ricorrere contro le deliberazioni del commissario approvate dalla Giunta provinciale, riserbando nella discussione dell'art. 16 dell'altra legge, di disciplinare il procedimento del ricorso che in questa legge venite ad ammettere.

Nel detto art. 16 nessuno certamente avrà difficoltà di stabilire che entro 60 giorni il ricorso debba essere presentato, ecc.

Contentiamoci per ora del rimedio che voi proponete e noi accettiamo, del ricorso alla Giunta provinciale amministrativa contro le deliberazioni che il regio commissario prende coi poteri del Consiglio e che sono approvate dalla Giunta provinciale.

Anche oggi con la legge vigente il commissario regio può prendere deliberazioni che vincolino il bilancio per oltre un anno, ma queste deliberazioni debbono essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa. Che cosa di nuovo s'introduce nel disegno di legge che discutiamo? Il ricorso contro queste deliberazioni alla Giunta provinciale a sezioni riunite. Ora questo ricorso si potrebbe anche produrre all'attuale Giunta in sede contenziosa.

Il senatore Saracco dice che avremmo gli stessi giudici. No, senatore Saracco, non è di questo che mi preoccupa.

SARACCO. Come no?

SERENA. Allo stato della nostra legislazione, ripeto, un commissario regio può prendere deliberazioni che vincolano il bilancio comunale oltre l'anno; ma le sue deliberazioni debbono essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela.

Ora, che cosa avverrebbe se questa legge non fosse immediatamente seguita dall'altra di cui parlate? Si riconoscerebbe per legge ciò che la giurisprudenza ha ritenuto, cioè che l'approvazione dell'autorità tutoria non rende irricevibile il reclamo alla Giunta provinciale in sede contenziosa.

Ad ogni modo, siccome voi proponete di dare nuove attribuzioni alla Giunta provinciale a sezioni riunite, accettate il mio emendamento, e, a suo tempo, in sede opportuna, risolveremo la grave questione.

SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SARACCO. Ho chiesto la parola, più che per altro, per un fatto personale. Il senatore Serena ha pronunciato una parola un poco dura, quando ha pronunciato al mio indirizzo la frase: *in cauda venenum*. Ora non è guari possibile che io tenga in corpo il veleno (*Si ride*).

Tutti quelli che mi conoscono sanno che dico schietto e netto tutto quello che sento nell'animo, senza farmi pregare a dir ciò che mi frulla nella mente.

Io prego il senatore Serena a ricordare che non sono io che ho fatto la proposta di anteporre questo disegno di legge agli altri, e non l'avrei fatto mai, perchè non è solo per una ragione giuridica, come supponeva il signor presidente del Consiglio, che l'Ufficio centrale ha chiesto che venissero prima in esame gli altri disegni di legge, ma sta piuttosto che il primo punto sul quale si intrattene l'Ufficio centrale nelle sue discussioni, fu quello di determinare con quale ordine si dovesse procedere nello esame dei cinque progetti di legge, che doveva esaminare, e non tardò a riconoscere che in ossequio all'ordine logico delle idee, questo che ora si discute, doveva essere preso in esame posteriormente ad altri tre che involgono questioni di maggiore importanza.

Questi progetti si collegano fra di loro...

DI RUDINI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Meno questo.

SARACCO... Sta bene, ma quel che oggi avviene, dimostra che noi eravamo nel vero, giacchè ci troviamo arrestati a mezzo, perchè si è voluto mutare l'ordine della discussione.

Ad ogni modo, quand'è che la questione si è presentata? In fin di seduta, se non cado in errore, il signor presidente del Consiglio chiese che fosse invertito l'ordine del giorno e venisse iscritto avanti ogni altro il disegno di legge sullo scioglimento dei Consigli comunali, ed io lì per lì risposi che l'Ufficio centrale non intendeva fare opposizione a questa domanda, ma qualora nel corso della discussione si presentassero questioni di principio che dovessero arrestare le deliberazioni del Senato, l'Ufficio centrale faceva le sue riserve in proposito.

Creda il senatore Serena che se avessi avuto tempo ad esaminare la cosa per bene, avrei

detto allora, quello che dico ora, a ragione veduta.

Qui adunque non vi è mala fede, e quel benedetto *in cauda venenum*, mi sta proprio male.

Per verità io credo che al senatore Serena sia venuta in mente quella bella frase e l'abbia sputata quà senza che fosse nell'animo suo di offendere la mia onorabilità e tanto meno quella dei miei colleghi, a nome dei quali ho parlato.

Ad ogni modo ho voluto dire che le cose non stanno come egli le ha esposte, e si presentano invece in termini molto, ma molto diversi.

L'onorevole Serena ha detto che dalle cose dette si può credere che il presidente dell'Ufficio centrale non faccia opposizione all'emendamento da esso presentato all'art. 8, diventato 7, del presente disegno di legge.

Senta onorevole collega: *Cui bono* insistere in questo emendamento, se l'altro non viene egualmente accettato? Tutti e due si può capire, ma quando il Senato non credesse di accettare il secondo, che è il solo sostanziale, a qual prò insistere sul primo? La proposta, è vero, non porta ad alcuna conseguenza ed è di tutto punto innocente, ma tanto vale che sia mantenuto fermo l'articolo dell'Ufficio centrale che risponde ad un pensiero ben determinato che non intendiamo abbandonare, senza un giusto motivo che spinga a farlo, e senza lasciar credere che abbandoniamo le nostre idee.

Ma, si dirà: accettate anche il secondo emendamento, ed allora si parrà la convenienza di accoglierli ambedue.

Signori, ha un bel dire il collega Serena; egli è abile, anzi molto abile...

SERENA. No, non sono abile.

SARACCO... molto abile, ma quando le cause sono cattive non c'è avvocato che possa difenderle; diventano anzi più cattive. Gli avvocati sanno dire delle belle e buone parole, ma il diritto è sempre diritto, e il fatto è sempre fatto.

Quando qui si parla di portare ricorso da una deliberazione del commissario straordinario ad una Giunta amministrativa che deve decidere a sezioni riunite, bisogna considerare che ci siamo indotti a fare queste proposte, perchè nel nostro concetto, l'elemento elettivo deve prevalere nella composizione della nuova Giunta, tanto diversa dall'attuale.

In questo modo la cosa s'intende, perchè la Giunta decide in appello a sezioni riunite, come nel tribunale di Cassazione. Ma come volete che la stessa Giunta amministrativa la quale approva in sede di tutela una deliberazione, sia libera di sé e del suo voto, e possa decidere con piena serenità di mente, quando venga chiamata a pronunciarsi un'altra volta, come giudice, in grado di appello?

Ma mio Dio! quando mai si può dire sul serio che lo stesso giudice di primo grado, debba esser chiamato a pronunciarsi sopra un ricorso in appello! Mi scusi il senatore Serena, ma queste le sono cose che nessun Demostene potrebbe sostenere. Quando si avranno le sezioni riunite la cosa si presenterà sotto un altro aspetto, perchè interverranno altri giudici, liberi intieramente del loro voto, ma se la parola non fosse sconveniente, vorrei poter dire che sarebbe ridicolo un provvedimento che sanzionasse somigliante principio. La cosa è tanto chiara che non può formare oggetto di contesa, ed è perciò che la grande maggioranza dell'Ufficio centrale non sa arrendersi all'idea di accogliere i proposti emendamenti.

GADDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA. Io ho domandato la parola perchè effettivamente la disputa che si è ora accalorata, mi offre la prova che io sono caduto in un equivoco.

E, siccome io credo che anche molti altri possano essere caduti nello stesso equivoco, così desidero chiarirlo. Quando il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ha domandato che fosse modificata la disposizione dell'ordine del giorno e portato in prima linea questo progetto di legge che veniva dopo, a me, e credo a molti altri, è parso che lo scopo di questa proposta fosse quello di provvedere sollecitamente al bisogno di alcune amministrazioni che vanno male.

L'Ufficio centrale, nell'aver accettato questa modificazione all'ordine del giorno, mi ha confermato in questa idea, che cioè esso dividesse il desiderio dell'onor. ministro e credesse che vi fosse urgenza di far precedere questo agli altri progetti di legge; giacchè diversamente non avrebbe accettato la proposta del presidente del Consiglio.

L'onor. Saracco dice: la Commissione si è

riservata di non pregiudicare la questione; e questa è una riserva giustissima e doverosa per l'Ufficio centrale. Anche noi vogliamo non pregiudicare alcuna questione, e quindi sotto questo aspetto accetterei la proposta che avesse per scopo di tenere impregiudicata ogni deliberazione delle altre leggi e quindi mi accosterei alla proposta del collega Serena.

Se invece la riserva dell'Ufficio centrale era che questo progetto non si dovesse votare con gli altri, doveva dirlo subito; e qui sta l'equivoco.

Io ho creduto che si consentisse che questo progetto di legge fosse discusso e votato per il primo, non che ne fosse sospesa la votazione per votarlo cogli altri progetti di riforme amministrative.

Se così si fosse detto, avrei capita chiara la riserva: così non l'ho capita e sono caduto nell'equivoco.

Quando l'amministrazione governativa domanda dei provvedimenti, perchè li crede necessari per rimettere in ordine le amministrazioni che non funzionano regolarmente, noi dobbiamo dire francamente se glieli diamo o no; invece noi vorremmo riconoscere un provvedimento, ma fargliene sospendere l'uso.

Questo concetto non lo credo opportuno, e desidererei che l'Ufficio centrale, pensando alla concessione che prima ha data, avesse ora a recedere dalla opposizione alla votazione, lasciando andare a riva questo progetto di legge.

Dopo una lunga discussione, in cui si sono toccate le questioni nei diversi punti, sarebbe veramente strano che noi rimandassimo questo progetto a chi sa quando; giacchè lo stesso senatore Saracco dice: Chi sa quando gli altri progetti saranno discussi ed approvati! È vero, sono progetti di una grande importanza, perchè le questioni che si riferiscono al decentramento mirano ad una riforma di prim'ordine.

Intanto ora ci si presenta una questione di Governo; il Governo aveva fatta una domanda, che per parte mia approverei; ed io desidererei che anche l'Ufficio centrale recedesse dalla sua opposizione.

VITELLESCHI, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. L'onorevole presidente del Consiglio ha voluto far credere che il metodo

scelto dalla Commissione fosse stato arbitrario e sia peggiore del suo.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Certamente e ne sono profondamente convinto!

VITELLESCHI. No, la Commissione non è stata condotta a questo metodo per il solo piacere di cambiare. La Commissione ha avuto il concetto, che volendo toccare una materia così delicata e complessa non si potesse toccare parzialmente e separatamente e molto meno che se ne dovesse deliberare per prima la parte più odiosa, ma bensì che si dovessero coordinare i provvedimenti in modo che certe misure più ostiche, come quella che è contenuta in questa legge, stessero a confronto e trovassero la loro ragione di essere ed il compenso in altrettante misure liberali che vi corrispondono. Ecco perchè quando l'Ufficio centrale si è trovato in presenza di questi progetti di legge, non li ha potuti esaminare parzialmente e si è anche formato un concetto distinto dell'ordine nel quale dovessero essere presentati e discussi dal Senato. E secondo questo concetto era venuto in quella conclusione alla quale accennava il presidente dell'Ufficio centrale che cioè dovesse precedere quello che contiene la riforma di tutto il nostro ordinamento amministrativo e gli altri dovessero seguire secondo l'ordine che noi avevamo stabilito.

Questo era quello che noi avevamo proposto.

Quando si venne alla discussione, il presidente del Consiglio domandò che fosse anteposto il presente progetto di legge.

L'Ufficio centrale non poteva fare che quello che ha fatto per mezzo del suo presidente, e cioè avvertire che così facendo ci si sarebbe trovati nel corso della discussione in qualche imbarazzo.

E d'altronde sarebbe parso scortese che avessimo fatto una questione di precedenza tanto più che noi non potevamo credere quello che oggi dai discorsi di questi signori traspare, cioè che l'intenzione nel voler far passare avanti per primo questo disegno di legge, fosse quella di non curarsi più di quel che avverrebbe degli altri.

SERENA. La prego, onor. senatore Vitelleschi, di non tenere simili discorsi; io vengo qui a sostenere le mie profonde convinzioni, non a

difendere o ad esprimere le opinioni di altri, sieno o no ministri.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

VITELLESCHI. Veda, onorevole Serena, la mia supposizione non è così infondata. Ed infatti, come si è potuto vivere fino al giorno d'oggi nello stato presente delle cose, sarebbe difficile di persuadersi che il Governo non possa vivere (poichè i Consigli comunali li può sciogliere anche ora), se non gli si dà entro 15 giorni la facoltà di sciogliere un Consiglio comunale per tre anni, quando forse non c'è neanche nessun caso presente al quale questo provvedimento possa applicarsi.

Dunque, quella sua preoccupazione a volere far passare questo disegno di legge avanti agli altri, non pare che la rivelazione di un sentimento nascosto nel fondo dell'anima di assicurare questa legge, chechè ne sia delle altre.

Ora, in questo caso, o signori, l'Ufficio centrale sente il dovere di tutelare un gravissimo interesse del Senato. E noi non avremmo così fortemente insistito se non credessimo che vi fosse qui una quistione gravissima di convenienza per il Senato ed è la seguente.

Noi presentiamo una legge che può riuscire e riesce ai più molto ostica. Ed io stesso confesso che se non fosse in ragione di tutte le altre non l'avrei mai votata. Io l'ho accettata in quanto che essa rappresenta un correttivo, un compenso alle tante larghezze che si accordano nelle altre. E considerando anche la cosa dal lato dell'opportunità politica, credete che all'altro ramo del Parlamento e al paese questa misura di sostituire una Commissione governativa ad un Consiglio comunale per la durata di tre lunghi anni presentata isolatamente farà una buona impressione?

Voi sapete meglio di me che non è probabile. E quindi probabilmente non guadagnereste nulla.

Ma per quel che riguarda il Senato, al quale questa volta le leggi in questione sono state presentate per primo, sapete voi quale sarebbe la conseguenza dei consigli dell'onorevole Serena e dell'onorevole Gadda? Sarebbe questa: che il Senato prenderebbe la responsabilità di una misura (diciamolo francamente) odiosa, senza che fosse giustificata da compensi equivalenti e si direbbe, non senza apparenza di

ragione, che il Senato si è prestato cortesemente a farla passare o per ingiustificabile condiscendenza, o per propri istinti illiberali e regressivi.

E siccome gli altri progetti non verrebbero mai in porto (perchè probabilmente non imporrebbe a nessuno di portarveli, e il Senato stesso non avrebbe la forza d'imporli) così l'opinione pubblica ignorerrebbe l'operato del Senato e non ne vedrebbe che la parte più ostica, e diciamolo pure, se è considerata isolatamente, nè giustificabile, nè giustificata.

Noi non ci sentiamo di far prendere questa responsabilità al Senato. La può prendere il Senato, se vuole, contro il nostro voto. Se il Senato intende di prendere la responsabilità di votare questa legge senza curare quello che accadrà degli altri progetti che la integrano e la giustificano, dopo averlo avvertito poi per parte nostra noi non abbiamo più responsabilità e c'inchineremo innanzi al suo verdetto.

Ma credo di interpretare il pensiero della maggioranza dei miei colleghi ripetendo ancora una volta che noi non crediamo che questo si debba fare; non si deve fare perchè questa premura che si vuol far valere non esiste.

Le disposizioni che si trovano in questa legge non hanno niente di pressante. Non c'è probabilmente nessun comune che abbia avuto quattro scioglimenti e che abbia perciò bisogno di essere sciolto domani con questa legge.

Ora con un poco di buona volontà del Ministero, il Senato in quindici giorni, in un mese al più potrà portar fuori le altre leggi o almeno quelle le quali hanno rapporto con questa, perchè non sono tutte legate fra di loro. Con un'altra sola legge il sistema appare completo, ed il Senato presenta al paese un sistema di cui le parti oscure hanno la loro giustificazione con le parti più luminose. Ma l'esigere da noi che ci prestiamo a proporre che questa legge sia discussa ed approvata indipendentemente da tutte le altre, è chiedere più dell'onesto; e la maggioranza dell'Ufficio centrale non ci si accomoda, non tanto per la prima ragione che ha addotto il presidente dell'Ufficio centrale quantunque sia validissima e cioè per un certo rispetto di noi stessi, ma principalmente in omaggio al Senato e perchè noi crediamo, così facendo, di rappresentare un grande interesse del Senato.

Ora vengo all'emendamento del senatore Serena.

Quando si tratta di giudicare l'operato di un commissario regio che è stato per tre anni al potere, se questo giudizio è riservato alla Giunta amministrativa quale è stata escogitata nel nuovo progetto di legge, vale a dire avanti ad un corpo che insieme agli elementi di origine governativa, si compone con una maggioranza di elementi locali e popolari, che hanno competenze ed autorità adeguata, in questo caso pare a noi che gl'interessi degli amministrati sieno sufficientemente garantiti, ma se va avanti all'antica Giunta quale essa è ancora, costituito il giudizio non ha nessuna importanza e non presenta nessuna garanzia.

E quindi tutte queste proposte della ultima ora, non sono che palliativi che non hanno altra tendenza che quella di fare accettare al Senato la votazione di questa legge indipendentemente dalle altre.

L'Ufficio centrale crede di difendere gl'interessi del Senato non prestandosi a questa combinazione e mantenendo, siccome necessaria, la dipendenza delle due leggi, di questa con l'altra sulla riforma delle funzioni delle autorità governative ed amministrative nelle provincie.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda e la necessità per il presidente del Consiglio di recarsi nell'altro ramo del Parlamento, mi pare che sarebbe opportuno rimandare a domani il seguito della discussione.

SERENA. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA. Una dichiarazione personale a me preme di fare all'Ufficio centrale, ed è che io con le parole *in cauda venenum* non ho inteso di dire nulla di men che rispettoso verso l'Ufficio centrale ed il suo presidente.

Il senatore Gadda, che ha parlato prima di me, mi dispensa dallo aggiungere altro.

Le riserve fatte dal presidente dell'Ufficio centrale non mi autorizzavano a ritenere che si sarebbe proposto il rinvio della discussione.

Del resto, siccome la questione è rinviata a domani, fin da ora chiedo la parola per poter continuare la discussione. Spero mi riuscirà facile di persuadere l'illustre presidente dell'Ufficio centrale, che i miei ragionamenti, possono

non essere da lui accettati, ma non sono meno ponderati dei suoi.

GADDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA. La discussione avvenuta ha fatto vedere quale importanza abbiano questi disegni di legge. Ora io proporrei che l'ordine del giorno per la seduta di domani fosse modificato in questo senso: che prima si continuasse nella discussione dell'attuale disegno di legge, e dopo, prima di proseguire nell'esame degli altri progetti che per la loro importanza grandissima porteranno un esame lungo ed una discussione che si dovrebbe subito poi interrompere per la sospensione delle sedute, attese le prossime feste di Torino, passare all'esame delle minori leggi che sono già pronte e che si potranno facilmente discutere.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ha udito la proposta del senatore Gadda; l'accetta?

SARACCO. Quello che l'Ufficio centrale desidera è che venga in discussione il progetto principale.

PRESIDENTE. Adesso la questione si limita all'ordine del giorno per domani, avuto riguardo che dopo la seduta di domani bisognerà sospendere i nostri lavori.

Il senatore Gadda propone che l'ordine del giorno di domani venga invertito in questo senso, che dopo il seguito della discussione dell'attuale disegno di legge, seguano quei piccoli progetti di legge militari, uno dei quali è già all'ordine del giorno al n. 6: « Indennità di equipaggiamenti ai sottotenenti di nuova nomina nell'esercito permanente » e l'altro, sulla sistemazione degli ufficiali subalterni commissari è pronto del pari.

VITELLESCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Mi permetta il Senato di richiamare la sua attenzione sopra la proposta fatta dall'onor. Gadda.

Si è fatta una questione vitale pel Governo del bisogno di approvare al più presto questo progetto di legge. Noi abbiamo dimostrato come il progetto ora in discussione sia inseparabile da un altro. Quegli stessi, che hanno mostrato tanta premura di approvarlo, ora domandano che l'altro sia rimandato, dando così corpo alle nostre supposizioni, ossia che, se non si può

avere questo da solo, non si sente nessun bisogno di avere neppure gli altri.

Io prendo atto di ciò, perchè mi servirà di argomento quando si riprenderà la discussione di questo progetto.

PRESIDENTE. Mi permetta il senatore Vitelleschi di rettificare la sua osservazione.

Non è questa la giusta interpretazione della proposta del senatore Gadda. Siccome domani è forza sospendere le sedute del Senato, si tratta unicamente di stabilire quale debba essere l'ordine del giorno per domani.

Il senatore Gadda ha osservato che, se non si modificasse l'ordine del giorno, avverrebbe che, terminato questo progetto di legge, si comincierebbe la discussione di un altro, dei cinque amministrativi, e che rimarrebbe incompiuta; e quindi ha proposto d'invertire l'ordine del giorno.

GADDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA. Mi sorprende sentire l'amico senatore Vitelleschi fare delle supposizioni che non sono giuste.

Può egli credere che io non voglia seriamente che siano discussi i progetti di legge amministrativi?

Se io ho proposto di dare oggi la precedenza nell'ordine del giorno agli altri progetti di minore importanza, è perchè dobbiamo domani sospendere le sedute. E questa proposta l'ho fatta d'accordo col presidente dell'Ufficio centrale.

SARACCO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARACCO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Quel che dice l'onor. Gadda, è vero, ma poichè il mio onorevole amico non si è peritato di usare un linguaggio un po' acerbo contro l'Ufficio centrale, la sua proposta doveva urtare contro il desiderio che noi avevamo espresso che si incominciasse la discussione degli altri disegni di legge.

Però, non mi oppongo risolutamente e siccome il Senato sta per sospendere le sue sedute, credo che anche il mio amico Vitelleschi, non avrà neppur egli nulla in contrario a consentire nella proposta dell'onor. Gadda.

VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Mi duole che l'amico Gadda abbia preso in mala parte le mie osservazioni, ma dovrà riconoscere che sono scusabile se ho tratto argomento dalla sua proposta, in quanto che essa è venuta da parte di chi insisteva sulla tesi che fosse nostro dovere di aderire ai bisogni dello Stato e di votare immediatamente questa legge. Ed avendo noi risposto che questa legge non si poteva votare senza l'altra, egli non aveva avuto nulla di più pressante che di proporre il rinvio della discussione a dopo altre leggi di poca importanza.

GADDA. Quella non era la mia tesi.

VITELLESCHI. L'ha spiegata il presidente.

Del resto io faccio piena adesione alla sua proposta, dal momento che si deve prorogare il Senato, e, cioè, che si cambi l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. A ciò che ho già detto posso aggiungere che il signor senatore Gadda mi aveva già in principio di seduta comunicato la sua intenzione di fare questa proposta, prima che venissero in discussione gli art. 7 ed 8 che hanno dato luogo al presente dissenso.

SARACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARACCO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Torneo a dire, che io stesso avevo aderito alla proposta, prima che la questione venisse collocata sopra un altro terreno. Ora che le cose sono chiarite, l'Ufficio centrale rinnova la precedente adesione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta d'invertire l'ordine del giorno per domani, nel senso accennato dal senatore Gadda.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore quindici:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali. (n. 10 - *seguito*);

Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina nell'esercito permanente (n. 134 - *urgenza*);

Sistemazione degli ufficiali subalterni commissari (N. 140);

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897-98 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1898

Riforma delle funzioni delle autorità governative ed amministrative nelle provincie (N. 13);

Divisione dei comuni in classi agli effetti della tutela, consorzi comunali facoltativi, vigilanza e *referendum* (N. 11);

Responsabilità degli amministratori comunali e provinciali (N. 9);

Modificazioni alla legge organica del Consiglio di Stato (N. 20).

La seduta è sciolta (ore 18 e 45).

Licenziato per la stampa il 30 aprile 1898 (ore 16).

F. DE LUIGI

Direttore-reggente l'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

